

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI

Rettore Università  
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università  
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat  
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 3 2022



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

#### Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia ..... € 114,00

Formato cartaceo estero ..... 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) ..... 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) ..... 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) ..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip) ..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo' ..... 30,00

Fascicolo singolo digitale ..... 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) - [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)

indirizzi web: [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it) - [www.archiviogiuridiconline.it](http://www.archiviogiuridiconline.it)

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2022.

Valerio Gigliotti

## IL CANONE 332 § 2 DEL CIC: NOTE STORICHE E FILOLOGICHE SULLA DISCIPLINA DELLA RINUNCIA ALL'UFFICIO DI ROMANO PONTEFICE\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Alcune considerazioni preliminari provenienti dalla storia più recente. – 3. La rinuncia nel canone 332 § 2 CIC 1983: un testo da storicizzare. – 4. La giusta causa della rinuncia papale nella tradizione storico-canonistica. – 5. «*Rite manifestetur*»: la forma della rinuncia papale nella tradizione canonistica. – 6. Causa e forma della rinuncia nella *declaratio* di Benedetto XVI. – 7. Per una riflessione conclusiva.

### 1. *Premessa*

Se «*tanquam prophana novitas*» veniva considerata nelle obiezioni della *Quaestio de renuntiatione papae (ante 1297)* di Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298 ca) la possibilità della rinuncia di un papa al proprio ufficio, «*horrenda novitas*» è l'espressione che utilizza il discepolo del teologo francescano, Ubertino da Casale (1259-1330 ca), nel suo contributo alla polemica sulla *renuntiatio*, l'*Arbor vitae crucifixae Jesu Christi* (1305)<sup>1</sup>. Per sottolineare il proprio scetticismo sulla liceità

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

Sono particolarmente grato a Geraldina Boni per alcuni preziosi suggerimenti offertimi nel corso della stesura del saggio.

<sup>1</sup> L'opera di Ubertino, fondamentale per tutto il dibattito teologico e politico medievale, fu scritta dal frate nel 1305 durante un periodo di esilio tra i monti di La Verna, a sud di Camaldoli. L'edizione più nota, UBERTINUS DE CASALI, *Arbor vitae crucifixae Jesu*, Venetiis, Andrea de Bonettis de Papia, 1485, è disponibile oggi in formato digitale sul catalogo online *Gallica* della BNF. Si segnala anche la ristampa anastatica, *Arbor vitae crucifixae Jesu*, with an introduction and bibliography by C.T. DAVIS, Torino, 1961, e l'edizione in traduzione italiana *Arbor vitae crucifixae Jesu*, traduzione e introduzione di F. CASOLINI, Lanciano, G. Carabba, 1937.

di un gesto così destabilizzante per la vita della Chiesa, Ubertino riprende la risposta già rivolta dal collegio cardinalizio a Celestino III un secolo prima, quando, interpellato dal nonuagenario pontefice con la richiesta di definire insieme a lui la possibilità della rinuncia, rispose con un diniego in quanto «inauditum erat, quod summus pontifex se deponere»<sup>2</sup>.

Oggi, dopo oltre sette secoli, probabilmente le considerazioni dei due eminenti teologi spirituali sembrerebbero segnare un po' il passo, quanto meno sull'incidenza nella percezione di 'novità' dell'evento-rinuncia papale. La 'recente' (su scala storica, ovviamente) rinuncia di papa Benedetto XVI, nel 2013, ha richiamato l'attenzione della Chiesa, della teologia e del diritto canonico su un istituto che si immaginava ormai consegnato alla storia, al medioevo di Celestino V o degli scismi d'Occidente e a qualche eco letteraria nella controversa terzina dantesca che evoca il «gran rifiuto» (*Inf.* III, 58-60). L'istituto giuridico, rimasto in realtà soltanto 'quiescente' nel corso dei secoli, è divenuto da allora oggetto di numerosi studi e riflessioni, in ambiti disciplinari e con impostazioni alquanto eterogenee.

D'altro canto, il prolungarsi della vita media e i progressi in campo medico e sanitario rendono sempre più plausibile e frequente la possibilità che la persona che ricopre l'ufficio di Romano Pontefice possa incorrere in situazioni di malattia o decadenza psichica e fisica non del tutto – o solo temporaneamente – invalidanti, ma che non consentono un regolare ed adeguato svolgimento del proprio ministero. Lo stesso attuale papa regnante, Francesco, com'è noto, ha spesso dichiarato il proprio favore verso l'ipotesi di una possibile rinuncia qualora ne percepisce la necessità<sup>3</sup>. In questo scenario piuttosto

---

<sup>2</sup> UBERTINO DA CASALE, *Arbor vitae crucifixae Jesu*, cit., V, 8, fol. 460b.

<sup>3</sup> Le dichiarazioni sono richiamate nel recente saggio di G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e sulla rinuncia del papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 14, 2021, p. 5, nt. 10, che qui riporto: «Vari sono stati gli interventi di papa Francesco su questo punto. Nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Terra Santa del 26 maggio 2014 il pontefice alla domanda “Santità, lei nel suo pontificato affronta una grande mole di impegni e lo fa anche in maniera mol-

mobile e *in fieri*, quindi, tra le molte sfide che la Chiesa del Terzo Millennio è chiamata ad affrontare, pare dunque indispensabile intervenire per ripensare e riformare la disciplina della rinuncia all'ufficio supremo di governo, anche dal punto di vista normativo e non solo in via di interpretazione, avvalendosi del contributo fondamentale della scienza canonistica,

---

to serrata, come abbiamo visto in questi giorni. Se un domani, diciamo in un giorno molto lontano, dovesse sentire di non avere più la forza per reggere il suo ministero, pensa che farebbe la stessa scelta del suo predecessore, e cioè lascerebbe il pontificato?” ha risposto: “Io farò quello che il Signore mi dirà di fare. Pregare, cercare la volontà di Dio. Ma io credo che Benedetto XVI non sia un caso unico. È successo che non aveva le forze e onestamente – è un uomo di fede, tanto umile – ha preso questa decisione. Io credo che lui sia un’istituzione. 70 anni fa, i vescovi emeriti non esistevano, quasi. E adesso, ce ne sono tanti. Cosa succederà con i Papi emeriti? Io credo che dobbiamo guardare a lui come ad un’istituzione. Lui ha aperto una porta, la porta dei Papi emeriti. Ce ne saranno altri, o no? Dio lo sa. Ma questa porta è aperta: io credo che un Vescovo di Roma, un Papa che sente che le sue forze vengono meno – perché adesso si vive tanto tempo – deve farsi le stesse domande che si è posto Papa Benedetto” (consultabile in rete all’indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Egualmente nell’intervista concessa al quotidiano spagnolo *La Vanguardia* e riportata, tradotta in italiano, su *L’Osservatore Romano* del 13 giugno 2014, interrogato sulla rinuncia di Benedetto XVI, ha asserito: “Papa Benedetto ha compiuto un gesto molto grande. Ha aperto una porta, ha creato un’istituzione, quella degli eventuali Papi emeriti. Fino a settant’anni fa non c’erano vescovi emeriti. Oggi quanti ce ne sono? Ebbene, dato che viviamo più a lungo, giungiamo a un’età in cui non possiamo continuare a occuparci delle cose. Io farò lo stesso, chiederò al Signore di illuminarmi quando giungerà il momento e che mi dica quello che devo fare, e me lo dirà sicuramente”. Gli stessi concetti Francesco ha espresso nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Corea del 18 agosto 2014, rilevando peraltro per due volte che sull’istituzione dei papi emeriti forse i teologi non saranno d’accordo: “I secoli diranno se è così o no, vedremo” (cfr. [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Più recentemente è stata resa nota dal quotidiano argentino *La Nación* un’intervista concessa da papa Francesco il 16 febbraio 2019 al giornalista e medico Nelson Castro, autore di un libro sulla salute dei papi (N. CASTRO, *La salud de los Papas. Medicina, complots y fe desde León XIII hasta Francisco*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2021). All’ultima domanda su come immagina la sua morte, papa Bergoglio risponde: “Siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo” (*Entrevista con el papa Francisco: “A las neurosis hay que cebarles mate”*, pubblicato online il 27 febbraio 2021 all’indirizzo <https://www.lanacion.com.ar/lopinion/entrevista-con-el-papa-a-las-neurosis-hay-que-cebarles-mate-nid26022021/>).

come di recente ha sottolineato Geraldina Boni<sup>4</sup> che coordina, con Ilaria Zuanazzi, un *team* di accademici che convoca canonisti e istituzioni ecclesiastiche a riflettere sul tema<sup>5</sup>. Non solo: la necessità del ripensamento della normativa sulla rinuncia papale potrebbe e dovrebbe essere anche l'occasione per intervenire finalmente a fare chiarezza sulla distinzione tra disciplina della rinuncia, della Sede Apostolica impedita e della Sede Apostolica vacante, spesso indebitamente sovrapposte ma evidentemente e necessariamente autonome nella propria configurazione giuridica ed ecclesiologica. In particolare, benché il canone 335 preveda l'ipotesi in cui la Sede romana sia totalmente (ma non temporaneamente) impedita, rinviando la disciplina a 'leggi speciali emanate per tali circostanze'<sup>6</sup>, com'è noto ad oggi non disponiamo di tali norme che mai furono emanate. L'urgente necessità di disciplinare legislativamente la fattispecie della Sede Apostolica parzialmente o totalmente impedita è dunque evidente e potrebbe costituire, come ha ancora molto opportunamente sottolineato di recente Geraldina Boni, una terza previsione di cessazione dell'ufficio papale, accanto alla morte e alla rinuncia<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, 2021.

<sup>5</sup> Si rinvia al sito internet <https://www.progettocanonicosederomana.com/>, ove nella sezione *Progetti di legge* sono formulate, da parte di un gruppo di eminenti studiosi, due proposte di testi legislativi inerenti la 'Sede romana totalmente impedita' e la 'situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al proprio ufficio'.

<sup>6</sup> CIC 1983, canone 335: 'Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze'.

<sup>7</sup> Si rinvia per tutta la questione all'ampio saggio di G. BONI, *Una proposta di legge*, cit., pp. 2-3: «Dal punto di vista giuridico, rinuncia, sede impedita e sede vacante sono tre istituti ben distinti che non possono sovrapporsi, essendo anzitutto i loro presupposti sovente contrastanti e contemporaneamente incompatibili: è agevolmente intuibile, ad esempio, che un soggetto 'impedito' non possa validamente emettere l'atto giuridico dell'abdicazione'. Nonostante, infatti, alcune conseguenze ed effetti di tali situazioni possano essere coincidenti o affini, la sede è impedita quando, pur in presenza del suo legittimo titolare, questi, per diversificate ragioni, non può esercitare in alcun modo – è, appunto totalmente, *plane* ovvero *prorsus*, impedito – il suo ministero pa-

Il contributo che si intende offrire in questa sede concerne in particolare i due temi della *causa* e della *forma* della rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice; mentre sul primo di essi tornerò solo incidentalmente rispetto a quanto già scritto altrove<sup>8</sup>, desidero concentrarmi su alcuni profili storici e filologici legati alla *forma* – o meglio, all'assenza di forma – prevista dal testo del canone 332 § 2 del vigente CIC.

## 2. *Alcune considerazioni preliminari provenienti dalla storia più recente*

Sembra essere ormai accertato che il 2 febbraio 1965 papa S. Paolo VI avesse preparato un testo contenente la dichiarazione di rinuncia per cause di infermità gravemente impediente<sup>9</sup>. Con l'avanzare dell'età e della malattia che accompagnarono gli ultimi anni del suo pontificato, la rinuncia al ministero per papa Montini divenne una eventualità concreta nel corso del 1977 quando, il 26 settembre, avrebbe compiuto ottant'anni. Il papa allora avrebbe preso ufficiosamente in considerazione la possibilità della rinuncia, ipotizzando anche il luogo del ritiro, l'abbazia benedettina di Einsiedeln, nel Can-

---

storale che tuttavia si attende possa riassumere integralmente e in pienezza. Mentre, nella divergente fattispecie della sede vacante, l'ufficio è privo del titolare e dunque si deve celermente procedere alla provvista. Su altro versante, la rinuncia di per sé postula, oltre che l'essere *sui compos* da parte di chi la compie, il possesso attuale di intelletto e volontà e la libertà nel compiere l'*actus humanus*, risaltando *ictu oculi* come la validità di quest'ultimo non sia conciliabile con la sede impedita ove è proprio la capacità ovvero l'autodeterminazione o la comunicazione all'esterno a essere intensamente incrinata o del tutto assenti».

<sup>8</sup> Mi permetto di rinviare al mio *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze 2013, p. 116 ss., su cui mi difondo sulla questione.

<sup>9</sup> La notizia è riportata indirettamente da Giovanni Paolo II che in un suo manoscritto riguardante la possibilità di rinunciare farà esplicito riferimento al testo di Paolo VI. Cfr. S. ODER, con S. GAETA, *Perché è santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione*, Milano, 2010, p. 130.

tone svizzero di Svitto<sup>10</sup>. Del resto questa attenzione riservata all'istituto della *renuntiatio* non stupisce affatto se la si legge in continuità con le pronunce effettuate dal papa in merito alla rinuncia dei vescovi per motivi d'età (75 anni)<sup>11</sup>. Tuttavia è in un discorso pronunciato presso l'eremo di Fumone il 1° settembre 1966, in occasione di una visita per commemorare il predecessore Celestino V, che Paolo VI rivela la propria posizione sull'abbandono dell'ufficio papale. La visita, la seconda non ufficiale, che papa Montini volle compiere sulle orme e nei luoghi del proprio celebre predecessore, ben lontana dalle retoriche sentimentalistiche o politiche che pure all'epoca si paventavano<sup>12</sup>, fu soprattutto un'occasione di riflessione, pacata ma autentica, sul senso del vissuto ecclesiale, costantemente in bilico tra tensione escatologica e condizionamenti secolari. Nelle tre tappe che caratterizzarono questa *quête* sulle orme del 'Celestino storico', Paolo VI scelse di segnalare anzitutto, a Fumone, il ruolo dell'*humilitas* di colui che «diventato Papa Celestino V per obbedienza e dimissionario per coscienza»<sup>13</sup> pure seppe, in un'epoca di contrasti e di contraddizioni, te-

---

<sup>10</sup> Lo rivelano «fonti vaticane molto vicine a papa Montini», riportate da P.G. BRERA, G. VITALE, *Anche Paolo VI tentato dalla "rinuncia"*, in *La Repubblica*, 12 febbraio 2013, p. 52 e pubblicate nei *Quaderni* dell'Istituto Paolo VI di Brescia. Il papa avrebbe fatto eseguire «molti sopralluoghi e prima di trasferirsi voleva realizzare piccoli ritocchi: il bagno, per esempio, nel monastero era in comune, e il papa voleva realizzarne uno privato. Inoltre occorreva un alloggio anche per il suo segretario particolare, don Pasquale Macchi, che poi divenne arcivescovo» (*ibidem*). Dal proposito Paolo VI sarebbe poi stato dissuaso, secondo le medesime 'fonti', dal cardinale Giuseppe Siri, suo amico di lunga data: «Siri lo indusse a non desistere con due motivazioni: la prima è che "il papa è un padre, e un padre non si può dimettere mai". La seconda è che inevitabilmente sarebbe diventato un papa emerito, un antipapa suo malgrado, polarizzando sentimenti negativi sul suo successore» (*ibidem*).

<sup>11</sup> Si vedano il n. 33 della costituzione apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996; *rescriptum ex audientia Sanctissimi* sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014; *motu proprio Imparare a congedarsi*, 12 febbraio 2018.

<sup>12</sup> Un'ampia cronaca della visita del pontefice ai luoghi celestiniani è fornita da *L'Osservatore Romano*, 3 settembre 1966), pp. 1-3, a cui si è attinto anche per le notizie che seguono.

<sup>13</sup> R. MANZINI, *Il magistero dei secoli*, in *L'Osservatore Romano*, 3 settembre 1966, p. 1.

ner fede alla propria vocazione, rinunciando ad un ufficio cui non era in grado di attendere «non per viltà ma per onestà»<sup>14</sup>. Il vibrante discorso di Paolo VI, dai toni misuratamente apologetici, anticipa la linea che verrà seguita da Benedetto XVI, sottolineando in particolare la dimensione etica della rinuncia papale, che come era stato per S. Pietro del Morrone, assumeva la connotazione di un imperativo di coscienza qualora se ne fosse ravvisata la necessità per il bene della Chiesa<sup>15</sup>. Nella sontuosa cattedrale di Ferentino il papa attualizzava poi il messaggio celestiniano, chiedendosi che cosa la Chiesa del post-concilio dovesse trattenere e cosa ripensare di quel patrimonio di fede e pietà consegnatole dalla tradizione medievale e moderna<sup>16</sup>; mentre, nell'ultima tappa ad Anagni, luogo emblematico di prigionia per il santo eremita, Paolo VI non poté non ricordare l'altro grande protagonista-antagonista della Chiesa trecentesca, quel Bonifacio VIII «che fu tanto diverso da lui [Celestino V]» ma di cui, in quella occasione, papa Montini volle comunque tentare una riabilitazione storica.

---

<sup>14</sup> *Ibidem.*

<sup>15</sup> PAOLO VI, *Omaggio a San Celestino V*, 1° settembre 1966, in *www.vatican.va*: «Il principale scopo della visita è quello di rendere onore a San Celestino V perché fu Papa, fu santo e morì a Fumone. Dalla vita di San Celestino il Papa vuol trarre due insegnamenti. Il primo insegnamento ce lo dà la storia [...]. Il secondo insegnamento è dato dalla santità, dall'intreccio delle virtù cristiane con tutte le miserie e umane debolezze, che ne sono superate. San Celestino V, dopo pochi mesi, comprende che egli è ingannato da quelli che lo circondano, che approfittano della Tua inesperienza per strappargli benefici. Ed ecco rifulgere la santità sulle manchevolezze umane: il Papa, come per dovere aveva accettato il Pontificato supremo, così, per dovere, vi rinuncia; non per viltà, come Dante scrisse – se le sue parole si riferiscono veramente a Celestino – ma per eroismo di virtù, per sentimento di dovere. E morì qui, segregato, perché altri non potesse profittare ancora della sua semplicità ed umiltà, e la morte non fu per lui la fine, ma il principio della gloria, oltre che nel paradiso, anche sulla terra».

<sup>16</sup> «Alcuni vorrebbero rompere col passato, altri trovano solo in esso il buono. Ma, ha precisato Paolo VI, “Anche questo atteggiamento non è giusto e non è cristiano” perché bisogna guardare all'avvenire “aprendo il cuore, l'anima e l'intelligenza” come non bisogna “abdicare al tesoro di tradizioni memorabili e gloriose di ieri” conservando della Tradizione “quanto è vivo, vero ed eterno”» (R. MANZINI, *Il magistero dei secoli*, cit., p. 1).

Quasi controcanto di quella lettura così illuminante per una nuova ecclesiologia, a distanza di dieci anni dal discorso di Fumone, il 2 settembre 1977, il vicedirettore de *L'Osservatore Romano*, don Virgilio Levi, pubblicava un articolo dal titolo eloquente, *Perché il papa non può dimettersi*, in cui con argomentazioni canonistiche tentava di giustificare l'inammissibilità dell'accostamento tra rinuncia episcopale (tema caro a papa Paolo VI) e rinuncia papale, evidenziando che di fronte al «mandato superiore e unico, di origine divina» del sommo pontefice, «il governo pastorale della diocesi romana può venire secondo, sul piano pratico, anche se ne costituisce la giustificazione teologica»<sup>17</sup>. Paolo VI moriva a Castelgandolfo, quasi un anno dopo, il 6 agosto 1978, senza aver attuato i propositi di rinuncia, forse perché le proprie condizioni di salute gli impedirono la manifestazione libera, richiesta dal diritto e dalla coscienza, di quella volontà che aveva in altre occasioni espresso (non abbiamo notizie di scritti ufficiali o ufficiosi in tal senso) o forse perché, come ebbe a dichiarare vent'anni dopo il suo confessore, il gesuita Paolo Dezza, «Paolo VI avrebbe rinunciato, ma mi diceva: "Sarebbe un trauma per la Chiesa", e quindi non ebbe il coraggio di farlo»<sup>18</sup>.

Sulla possibilità reale e fondata delle dimissioni di S. Giovanni Paolo II, il cui lungo pontificato fu accompagnato, nell'ultima fase, da un forte decadimento fisico e dall'avanzare del morbo di Parkinson contratto già all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, si è scritto molto, e molto si è dibattuto. Non riprenderò in questa sede le molte tappe della vicenda giornalistica che negli anni ha alternato conferme e smentite senza mai affrontare la questione sotto un profilo sistemati-

---

<sup>17</sup> V. LEVI, *Perché il papa non può rinunciare*, in *L'Osservatore Romano*, 2 settembre 1977, p. 1: «Ma il ministero del Papa, oltre a essere unico, è anche sotto molti aspetti diverso [...]. Di fronte a questo mandato superiore ed unico, di origine divina, che colloca il Papa nella Chiesa come "principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione" [...], il governo pastorale della diocesi romana può venire secondo, sul piano pratico, anche se ne costituisce la giustificazione teologica».

<sup>18</sup> Cfr. R. RUSCONI, *Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette*, Brescia, 2013, p. 114.

co ed esaustivo<sup>19</sup>. Desidero invece soffermarmi su qualche sottolineatura relativa alla problematica giuridica che negli anni del pontificato di Karol Wojtyła si è senza dubbio posta, in relazione alla possibilità della rinuncia. Il 15 febbraio 1989, forse con l'insorgere dei primi segni della malattia, Giovanni Paolo II redige un documento, una dichiarazione di rinuncia manoscritta, la cui esistenza è stata resa pubblica solo in tempi relativamente recenti<sup>20</sup>; in essa il papa dichiara la propria volontà di rinuncia «nel caso di infermità, che si presuma inguaribile, di lunga durata, e che mi impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del mio ministero apostolico, ovvero nel caso che altro grave e prolungato impedimento a ciò sia parimente ostacolo», lasciando al cardinale decano, al vicario di Roma e ai cardinali capi dicastero «la facoltà di accettare e di rendere operanti» le dimissioni<sup>21</sup>. Due dati giuridici emergono subito con chiarezza nella dichiarazione del papa e sono l'adduzione delle cause proprie della tradizione canonistica, l'infermità o altro grave impedimento e la previsione di un'accettazione della rinuncia da parte di alcuni organi istituzionali ecclesiastici. Si noti come tecnicamente la causa dichiarata non sia la semplice infermità, eventualmente dovuta all'età avanzata, ma un'infermità «che si presuma inguaribile o di lunga durata», così come l'altro generico impedimento che deve potersi considerare «grave e prolungato»; ma soprat-

---

<sup>19</sup> Per una rapida presentazione dei principali interventi sul tema cfr. R. RUSCONI, *Il gran rifiuto*, cit., pp. 114-118.

<sup>20</sup> S. ODER, con S. GAETA, *Perché è santo*, cit., p. 130.

<sup>21</sup> *Ibidem*: «Seguendo l'esempio del S. Padre Paolo VI (cf. testo del 2.II.1965) dichiaro: – nel caso di infermità, che si presuma inguaribile, di lunga durata, e che mi impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del mio ministero apostolico, – ovvero nel caso che altro grave e prolungato impedimento a ciò sia parimente ostacolo, – di rinunciare al mio sacro e canonico ufficio, sia come Vescovo di Roma, sia come Capo della santa Chiesa cattolica, nelle mani del Signor Cardinale Decano del Sacro Collegio Cardinalizio, lasciando a lui, congiuntamente almeno ai Signori Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, ed al Cardinale Vicario di Roma (sempre che siano normalmente convocabili; e in caso contrario ai Signori Cardinali capi degli ordini del Sacro Collegio), la facoltà di accettare e di rendere operanti (*sic*) questa mia dimissione – nel Nome della Santissima Trinità. *Romae, 15.II.1989. Ioannes Paulus PP II*».

tutto è significativo che entrambi devono essere tali da rendere impossibile continuare ad «esercitare sufficientemente» il ministero apostolico, in questo confermando la tradizione canonistica medievale. Tuttavia si deve osservare come il testo di Giovanni Paolo II sembri ricalcare qui più il canone 401 § 2 CIC 1983, riferito alla rinuncia dei vescovi<sup>22</sup>, piuttosto che il canone 332 § 2 che prevede che il papa possa 'liberamente rinunciare'. Più problematica, sotto il profilo giuridico, si presenta la subordinazione della validità dell'atto all'accettazione da parte del cardinale decano, del vicario per la città di Roma e dei capi di dicastero, ossia i maggiori organi curiali, che vengono anche incaricati di gestirne l'operatività.

### 3. *La rinuncia nel canone 332 § 2 CIC 1983: un testo da storizzare*

La legislazione vigente, come sappiamo, prevede regolarmente la possibilità della rinuncia papale, nel CIC 1983, *liber II, pars II, sectio I, caput I*, canone 332 § 2, richiedendo come duplice requisito che la volontà del papa nel dichiararla sia libera, non soggetta quindi a vizi del consenso che la renderebbero nulla (*libere fiat*)<sup>23</sup> e che essa venga manifestata 'secondo i debiti usi' (*rite manifestetur*)<sup>24</sup>:

Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

---

<sup>22</sup> CIC 1983, canone 401 § 2: «Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat».

<sup>23</sup> CIC 1983, canone 188: «Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est».

<sup>24</sup> In questo caso si è preferito tradurre 'secondo i debiti usi' in luogo della versione italiana adottata nel Codice ('debitamente'), per sottolineare il richiamo alla tradizione, fonte del diritto canonico, che proprio nel caso della pronuncia della *declaratio* in concistoro (non prevista dal Codice ma parte di una antichissima tradizione) spiega la propria valenza. Ci si soffermerà *infra* sul punto specificamente.

In prima battuta il dettato normativo pare teso a garantire una estrema libertà sia nella valutazione dell'opportunità e delle circostanze in cui il papa può rinunciare, sia nella forma in cui l'atto deve essere manifestato, limitandosi ad introdurre un'espressione, assente nel Codice pio-benedettino del 1917 – *rite manifestetur* – che in realtà è latrice di una intrinseca polisemia che la tradizione canonistica è in grado di rivelare.

Tale disciplina era stata rinnovata nella riforma del Codice di Diritto Canonico voluta proprio da papa Giovanni Paolo II nel 1983, e differisce da quella operata dal cardinale Pietro Gasparri per il *Codex Iuris Canonici* promulgato nel 1917 da papa Benedetto XV (1914-1922), di cui peraltro Joseph Ratzinger assumerà il nome<sup>25</sup>. Il Codice del 1917 disciplina la *renuntiatio* al tit. VII (*De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*), caput I (*De Romano Pontifice*), canone 221:

---

<sup>25</sup> BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 27 aprile 2005: «Ho voluto chiamarmi Benedetto XVI per riallacciarmi idealmente al venerato Pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale. Fu coraggioso e autentico profeta di pace e si adoperò con strenuo coraggio dapprima per evitare il dramma della guerra e poi per limitarne le conseguenze nefaste. Sulle sue orme desidero porre il mio ministero a servizio della riconciliazione e dell'armonia tra gli uomini e i popoli, profondamente convinto che il grande bene della pace è innanzitutto dono di Dio, dono purtroppo fragile e prezioso da invocare, tutelare e costruire giorno dopo giorno con l'apporto di tutti». Il papa proseguirà poi dichiarando di essersi ispirato anche a San Benedetto da Norcia: « Il nome Benedetto evoca, inoltre, la straordinaria figura del grande "Patriarca del monachesimo occidentale", san Benedetto da Norcia, compatrono d'Europa [...]. Di questo Padre del Monachesimo occidentale conosciamo la raccomandazione lasciata ai monaci nella sua Regola: "Nulla assolutamente antepongano a Cristo" (*Regola* 72,11; cfr 4,21). All'inizio del mio servizio come Successore di Pietro chiedo a san Benedetto di aiutarci a tenere ferma la centralità di Cristo nella nostra esistenza. Egli sia sempre al primo posto nei nostri pensieri e in ogni nostra attività». E all'esempio di San Benedetto il papa farà riferimento, quasi ideale richiamo di continuità, nell'ultima udienza generale del 27 febbraio 2013, evocandolo come modello per la sua nuova dimensione di vita a servizio della Chiesa.

Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio<sup>26</sup>.

Qui evidentemente viene ripreso, in contiguità con la disciplina del *Corpus Iuris Canonici*, il testo della costituzione *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII inserita nel *Liber Sextus* (VI.1.7.1) che a sua volta recepiva la *constitutio* di Celestino V, con cui il papa aveva stabilito in forza della propria autorità apostolica che il papa potesse liberamente rinunciare («auctoritate apostolica statuit et decrevit, Romanum Pontificem posse libere resignare»), senza quindi bisogno dell'assenso del collegio cardinalizio.

Nei numerosi dibattiti, anche canonistici, intorno alla rinuncia di Benedetto XVI non ci consta che sia stato però notato un dato particolarmente significativo, ossia proprio la riforma, nel 1983, di un canone tanto delicato quanto inapplicato quale quello sulla rinuncia papale (cambiando anche numerazione, in conseguenza della ristrutturazione sistematica, dal canone 231 al canone 332 § 2) che, di per sé, non aveva più trovato necessità di impiego effettivo negli ultimi sei secoli. In prima battuta si potrebbe semplicemente osservare che l'intervento di riforma dimostra come l'ipotesi fosse sì ritenuta straordinaria e grave per la vita della Chiesa, ma non così impensabile o remota nei secoli come la macchina mediatica la avrebbe poi presentata nel 2013.

Risulta quindi quanto meno curioso il fatto che proprio a distanza di soli sei anni dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico lo stesso Giovanni Paolo II, che della riforma era stato artefice, con la bozza di dichiarazione di rinuncia del 1989 interpretasse il dettato del canone 332 § 2 circa la forma della rinuncia in favore non della tradizionale accettazione da parte del collegio cardinalizio ma dei soli capi di dicastero, del cardinale decano e del vicario di Roma. Sta di fatto che la disposizione vergata ufficiosamente da Karol Wojtyła non esauriva nelle intenzioni del papa l'intera questione, co-

---

<sup>26</sup> CIC 1917, l. II, tit. VII, cap. I, can. 221.

me manifesta l'incarico che egli affidò, nel 1994, al cardinale Vincenzo Fagiolo, dal 1990 al 1994 presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, di effettuare uno studio sulle implicazioni giuridiche ed ecclesiologiche della *renuntiatio papae*. Il rapporto del canonista, se ci fu, non fu divulgato ufficialmente, anche se nello stesso anno compaiono nuove dichiarazioni di Giovanni Paolo II che lasciano intendere un supplemento istruttorio sulla questione. Il papa manifesta ufficiosamente al chirurgo Gianfranco Fineschi il proprio desiderio di proseguire il ministero, con una espressione ironica: «Professore, sia lei che io abbiamo una sola scelta. Lei mi deve curare. E io devo guarire. Perché non c'è posto nella Chiesa per un Papa emerito»<sup>27</sup>. D'altro canto in un altro testo manoscritto dello stesso anno 1994 Karol Wojtyła si interroga sull'eventualità delle dimissioni al compimento del settantacinquesimo anno d'età (il 18 maggio 1995), come per un qualsiasi altro vescovo. Nel testo il papa richiama significativamente il proposito di rinuncia, poi inattuato, di Paolo VI e anche le due dichiarazioni già stilate dal predecessore e da lui stesso e, «dopo aver pregato e riflettuto a lungo» sulle sue responsabilità «davanti a Dio», conferma di voler proseguire l'esercizio del proprio ministero, salvo «nel caso di infermità che si presuma inguaribile» e che gli impedisca di esercitare le sue funzioni ministeriali. Al di fuori di questo caso avverte come «grave obbligo di coscienza» il dovere di continuare a svolgere il proprio ufficio<sup>28</sup>. Tuttavia un ampio estratto dello studio

---

<sup>27</sup> S. ODER, con S. GAETA, *Perché è santo*, cit., p. 128.

<sup>28</sup> Testo edito *ivi*, pp. 129-130: «Davanti a Dio ho riflettuto a lungo su che cosa debba fare il Papa per sé stesso al momento in cui compirà i 75 anni. Al riguardo, vi confido che quando, due anni fa, si profilò la possibilità che il tumore da cui dovevo essere operato fosse maligno, pensai che il Padre che sta nei cieli volesse provvedere egli stesso a risolvere in anticipo il problema. Ma non fu così. Dopo aver pregato e riflettuto a lungo sulle mie responsabilità davanti a Dio, ritengo doveroso di seguire le disposizioni e l'esempio di Paolo VI, il quale, prospettandosi lo stesso problema, giudicò di non poter rinunciare al mandato apostolico se non in presenza di una infermità inguaribile o di un impedimento tale da ostacolare l'esercizio delle funzioni di Successore di Pietro. Anch'io pertanto, seguendo le orme del mio Predecessore, ho già messo per iscritto la mia volontà di rinunciare al sacro e canonico ufficio di Romano Pontefice nel caso di infermità che si presuma inguaribile e che impedisca di

del cardinale Fagiolo, pubblicato sul mensile *30Giorni* nel febbraio del 1995, evidenzia alcune interessanti problematiche canonistiche che nello scritto rimangono però solo accennate, in una prospettiva *de iure condendo* e non risolte sistematicamente<sup>29</sup>. In particolare due sono le lacune che il canonista richiama nella vigente disciplina del Codice: la prima riguarda l'assenza di una disciplina codicistica articolata che permetta di inquadrare la questione all'interno dell'intero ordinamento canonico, «con riferimenti al diritto costituzionale e alla stessa costituzione e struttura essenziale della Chiesa»<sup>30</sup>; la seconda, più in particolare, lamenta la scarsità di argomentazioni e di fonti addotte dai commentatori moderni con cui valutare le capitali implicazioni teologiche di questo gesto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in effetti, non sfugge che ad essere richiamate dal canone 332 § 2 siano solo due fonti del CIC 1917 (canoni 185 e 186) dettate nel *liber II, De clericis*: la prima (canone 185)<sup>31</sup> tratta dell'invalidità della rinuncia all'ufficio ecclesiastico in generale avvenuta per timore grave, dolo o errore sostanziale, la seconda (canone 186)<sup>32</sup> riguarda le forme *ad validitatem* delle rinunce degli ecclesiastici in genere; entrambe quindi appaiono manifestamente generiche rispetto alla problematica più complessa della *renuntiatio papae*. Gli autori che commentano il canone 221 del CIC 1917 sulla rinuncia papale, del resto, si limitano a ribadire

---

esercitare [sufficientemente] le funzioni del ministero petrino. All'infuori di questa ipotesi, avverto come grave obbligo di coscienza il dovere di continuare a svolgere il compito a cui Cristo Signore mi ha chiamato, fino a quando egli, nei misteriosi disegni della sua Provvidenza, vorrà». Il curatori annotano che il testo era «destinato probabilmente a essere letto a voce alta (al Collegio dei cardinali?), dato che su alcune parole è segnato a penna l'accento tonico per facilitarne la pronuncia» (*ivi*, p. 129).

<sup>29</sup> V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, in *30Giorni*, 2 febbraio 1995, pp. 52-62; in particolare pp. 58-62.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 59.

<sup>31</sup> CIC 1917, canone 185: «Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo aut errore substantiali vel simoniace facta, irrita est ipso iure».

<sup>32</sup> CIC 1917, canone 186: «Renuntiatio, ut valida sit, fieri debet a renuntiante aut scripto aut oretenus coram duobus testibus aut etiam per procuratorem speciali mandato munitum; et scripto renuntiationis documentum in Curia deponatur».

che i soli modi previsti per la perdita dell'ufficio di Romano Pontefice sono la morte o la rinuncia, senza approfondire i fondamenti di un tale diritto, e a specificare che «amentia certa et perpetua aequivalet morti Romani Pontifici», equiparando così l'incapacità di intendere e volere con la morte presunta (che non è rinuncia ma configura piuttosto la fattispecie della Sede romana impedita)<sup>33</sup>. I commentatori tendono cioè a spiegare la rinuncia con un riferimento al carattere sacramentale che sussiste nel soggetto con l'ordinazione presbiterale e che non si genera invece con la semplice accettazione dell'elezione da parte del papa, la quale giustificherebbe quindi una «relatio moralis inter Superiorem et subditum, quae dependet a voluntate humana facile mutabili. Quare sicut Romanus Pontifex per acceptationem liberam electionis primatum iurisdictionis actu consecutus est, ita per liberam et publice declaratam dimissionem dignitatis suae iurisdictionem papalem amittit»<sup>34</sup>. L'interpretazione equipara evidentemente accettazione e rinuncia, lasciando soggetta alla «volontà umana che muta con facilità» la scelta di rinunciare. Di per sé, in entrambe le redazioni del Codice, del 1917 e del 1983, non è più previsto neppure il dibattito sulle cause legittime di rinuncia, anche se i commentatori ne riconoscono la necessità *ad licetatem*: «Romanum Pontificem se munere abdicari posse, valide etiam sine causa, certum est, licite tamen nonnisi ex causa gravissimā»<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Cfr. G. COCCHI, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici ad usum scholarum*, III, *Liber II, De personis*, Marietti, Augustae Taurinorum, 1931<sup>3</sup>, p. 25; F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II/2, Giachetti, Prato, 1915<sup>3</sup>, § 614; F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, *De personis*, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1928, § 452; G. CHELODI, *Ius de personis iuxta Codicem Iuris Canonici, praemisso tractatu De principiis et fontibus I.C.*, Tridenti, Tridentum, 1922, p. 155.

<sup>34</sup> F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum* II, *De personis*, cit., p. 436.

<sup>35</sup> G. CHELODI, *Ius canonicum*, cit., p. 264.

4. *La giusta causa della rinuncia papale nella tradizione storico-canonistica*

La questione delle cause di rinuncia è affrontata per la prima volta in una glossa attribuita a Baziano e raccolta nell'*Ordinaturus Magister Gratianus* (1180, uno dei primi apparati al *Decretum* di area bolognese) a C.7 q.1 c.12 (v. *sed accederet*). Baziano, che ritiene le dimissioni legittime proprio sulla scorta del precedente autorevole di papa Clemente, isola tre cause di rinuncia: il desiderio di abbracciare la vita religiosa (*migratio ad religionem*), la infermità e la vecchiaia<sup>36</sup>; tutte e tre queste cause verranno poi confermate autorevolmente da Ugucione in tre passi della *Summa Decretorum* (1188-1190 circa): le glosse a D.21 c.7 (v. *tuo ore*)<sup>37</sup>, a C.7 q.1 c.12 (v. *incolumi*)<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> «Numquid in Romano pontificatu papa pape posset accedere ut Augustinus Valerio, cum unus solus esse debeat ut C. eadem q. eadem *Factus*? Item numquid posset papa ad religionem migrare aut egritudine uel senectute grauatus honori suo cedere et alius eo uiuente substitui? An forte ideo non, quia non est superior coram quo renuntiaret, et aliam periculosum uideretur ut C. eadem q. eadem *Quam sit periculosum*? An non Clemens cessit et alium sibi substituit et iterum cathedram pontificalem suscepit? – Et quidem de renuntiatione uidetur quod possit ut arg. di. XXI *Nunc autem*; de accessione alterius secus ut arg. c. *Factus* et c. *In apibus* ubi imperator unus. Bar.», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-geschichte*, Kanonistische Abteilung, Kan. Abt., 1970, p. 13 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservata la glossa cfr. *ivi*, p. 12, nt. 28 e p. 13, nnt. 29-30. L'identificazione di tale *apparatus* si deve ad A.M. STICKLER, *Zur Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Dekretapparats «Ordinaturus Magister Gratianus»*, in *Studia Gratiana*, 1967 [Collectanea St. KUTTNER, II], pp. 111-141, di cui si segnala anche la ricca bibliografia citata.

<sup>37</sup> «Sed numquid papa hodie posset se ipsum deponere uel abrenuntiare et intrare monasterium? Credo quod sic, si expediret; alias peccaret. Et tunc eo uiuente substitueretur», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit., p. 16 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem*, nt. 38.

<sup>38</sup> «Item posset esse idem in papatu scilicet ut essent duo pape sicut ibi fuerunt duo episcopi? Non credo, quod deberet esse et hoc propter malum scismatis uitandum ut di. XCIII *Legimus*. Preterea ecclesia iam esset biceps, cum in uno corpore sine deformitate non possent esse plura capita; uni enim tantum dictum est: 'Tu uocaberis Cefas', ut di. XXII *Sacrosancta*. – Sed quid de renuntiatione? Numquid potest renuntiare, quia uult transire ad religionem

e a C.8 q.1 c.1 (v. *exteriora*)<sup>39</sup>, il quale però sposta il problema sul piano del foro interno, introducendo un non secondario elemento innovativo, costituito dall'enunciazione della clausola «*si expediret; alias peccaret*» (glossa *tuo ore* a D.21 c.7, cit.) cioè l'ammissibilità della rinuncia solo nel caso giovi al *bonum commune Ecclesiae*; in caso contrario il vescovo avrebbe commesso peccato mortale. Tale principio verrà in seguito sussunto e sviluppato dalla teologia e dalla pubblicistica tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, tramite lo strumento della *causa finalis* aristotelico-tomista. L'impostazione di Baziano ed Ugucione sarà ripresa, all'inizio del Duecento, da altri tardo-decretisti, tra cui Bernardo di Compostela (*Antiquus*), Lorenzo Hispano e Giovanni Zemeke, detto Teutonico; in particolare Lorenzo Hispano<sup>40</sup> e l'autore anonimo della *Summa Bambergensis*<sup>41</sup> riterranno legittima causa di rinuncia il desiderio di adire la vita religiosa<sup>42</sup>.

Con la pubblicazione del *Liber Extra* di Gregorio IX la questione giuridica sulla rinuncia del papa incomincerà ad assu-

---

uel quia est eger et senex ? Utique ; nam Marcellinus renuntiauit ut di. XXI *Nunc autem* ; et Clemens etiam renuntiauit sicut habetur in gestis Romanorum pontificum et post Linum et Cletum cathedram recepit. Sed coram quo renuntiabit? Coram cardinalibus uel concilio», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit., pp. 16-17 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem*, nt. 39.

<sup>39</sup> «Et nota quod ex facto Clementis est arg. quod papa potest renuntiare, arg. supra VII q. I *Quam periculosum* et di. XXI *Nunc autem*», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit., p. 17 (corsivo nel testo). Per l'indicazione dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem*, nt. 41.

<sup>40</sup> LAURENTIUS HISPANUS, *Glossa Palatina* a C.7 q.1 c.12: «Sed numquid papa renuntiare potest ut quia eger est uel senex propter etiam religionem? Potest; nam et Marcellus renuntiavit [...] et Clemens sicut habetur in gestis Romanorum pontificum et post Linum et Cletum cathedram recepit», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit., pp. 25-26.

<sup>41</sup> *Apparatus Animal Est Substantia (Summa Bambergensis)* a C. 7 q.1 c.12: «[...] Sed papa bene potest renuntiare et transire ad religionem, [...] et Clemens hoc fecit; et renuntiabit coram cardinalibus», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit., p. 30.

<sup>42</sup> Per un'analisi critica approfondita delle glosse di questi decretisti si rinvia, in questa sede, a M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit., pp. 22-28. Per gli interventi inediti di altri due anonimi decretisti francesi (di cui uno autore della *Summa Bambergensis* citata), cfr. *ivi*, pp. 28-31.

mere una valenza ben più ampia e complessa. Nella decretale *Nisi cum pridem* (X.1.9.10) di Innocenzo III del 1206 (titolo IX, del libro I, *De renuntiatione*), che regolava la rinuncia episcopale, troviamo un'articolata e organica disciplina dei due elementi da cui siamo partiti, cioè della causa e dell'accettazione della rinuncia da parte del superiore. Per quanto riguarda la causa la decretale derogava con sei eccezioni ad un'altra disposizione, la *Licet quibusdam*<sup>43</sup>, che sanciva la regola generale per cui non era accoglibile né richiedibile la rinuncia di un vescovo che fosse stato ancora in grado di esercitare il proprio ufficio. Le cause verranno riassunte in due versetti mnemonici:

*Debilis, ignarus, male conscius, irregularis. Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit.*

Queste sei cause possono esser raggruppate in tre binomi: il primo e più importante riguarda i limiti soggettivi inerenti alla persona stessa del rinunciante: avremo quindi la *debilitas corporis (debilis)*, la debolezza fisica dovuta a malattia o vecchiaia, seguita immediatamente dal *defectus scientiae (ignarus)* inteso come una deficienza psichico-spirituale o una mancanza di qualità intellettive o la consapevolezza di inadeguatezza, una sorta di crisi di coscienza a rivestire l'ufficio episcopale. Seguono poi il binomio concernente cause di irregolarità canonica, cioè la consapevolezza di aver commesso un crimine (*male conscius*: l'omicidio o la simonia per esempio) e l'irregolarità dell'elezione (*irregularis*: perché costretto oppure la bigamia), e poi due cause riguardanti il profilo morale e la *fama* del vescovo stesso, cioè la maldicenza del popolo e l'aver procurato grave scandalo nella comunità. Tale enunciazione tuttavia non era da ritenersi tassativa ma solo esemplificativa, ma recepiva quello che accadeva nella prassi.

---

<sup>43</sup> X.3.31.18: «[Unde] quando potest episcopus praeesse pariter et prodesse, non debet cedendi licentiam postulare, aut etiam obtinere».

Tanto la *Nisi cum pridem*, quanto la *Licet quibusdam* tuttavia escludono tra le cause di rinuncia, in contrasto con la tradizione decretistica, il desiderio di abbracciare la vita religiosa e ritirarsi in monastero (*zelum melioris vitae*). Questa esclusione, che evidentemente si poneva in contrasto con la tradizione decretistica giustificata con l'argomentazione che era il legittimo passare da uno *status* di maggior perfezione della vita religiosa (l'episcopato) ad uno meno perfetto (quello monastico). Siamo ovviamente nel periodo del papato di Innocenzo III dove la situazione ecclesiologica è notevolmente cambiata. È da dire, però, che evidentemente il ricorso a questa causa di rinuncia, nonostante tutto, era piuttosto frequente (S. Pier Damiani) e molto dibattuta se su di essa pensò di esprimersi lo stesso Tommaso d'Aquino, il quale autorevolmente ne parla nella *Quaestio* 185 della *Secunda Secundae* della *Summa*. Tommaso, che pure considera opportuno non incoraggiare il passaggio dallo stato di maggior perfezione dei vescovi a quello di minor perfezione dei monaci, ritiene tuttavia ammissibile la rinuncia del vescovo che intenda monacarsi purché subordinata all'accettazione papale e a condizione che questa scelta non sia dettata da un desiderio di salvaguardare la propria salute ma da quello di non recare un più grave danno alla comunità. Mi sembra quindi molto probabile che l'autorevole opinione di Tommaso non potesse essere ignorata nel momento in cui si estenderà la disciplina della *Nisi cum pridem* alle rinunce papali. Se fino alla prima metà del Duecento si è visto che la problematica specifica occupava un posto marginale, anche se giuridicamente definito, all'interno delle scuole e della prassi, con la fine del XIII secolo l'istituto della *renuntia-tio* viene traghettato al centro dei dibattiti scolastici teologici e giuridici. L'evento che funge da catalizzatore sapienziale è come noto la sofferta, controversa decisione di Pietro Angelerio da Morrone, eletto papa col nome di Celestino V, di rinunciare all'ufficio dopo soli quattro mesi di pontificato, il 13 novembre 1294 in Castelnuovo, alla presenza del collegio cardinalizio. Ed è proprio con questa iconica vicenda che subito venne instaurato il parallelismo, per ampia parte asimmetrico come si dirà, all'annuncio della rinuncia di Benedetto XVI.

La cronaca delle ‘dimissioni’ di Celestino V è abbastanza nota e non verrà ripresa in questo contributo. In particolare è nota la contestazione della validità dell’atto mosso già all’indomani della rinuncia del papa, tornato nel frattempo al proprio eremo di Sulmona. Evidentemente da subito si era compreso che la questione della rinuncia celestiniana diventava fondamentale all’interno del conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII: la valutazione della legittimità o meno della rinuncia di Celestino veniva ad equivalere alla valutazione della legittimità stessa dell’ascesa al soglio di Pietro di Benedetto Caetani che, eletto pochi giorni dopo la rinuncia del predecessore, aveva subito soppresso tutti i benefici accordati a Spirituali e Minoriti. Questo non poteva che sollecitare teologi e giuristi scissi da subito in due opposte correnti: i sostenitori e gli oppositori della rinuncia. La questione che si pone in questa fase del dibattito non riguarderà quindi solo più i limiti della libertà del papa di rinunciare ma andrà al cuore stesso della definizione teologica della *plenitudo potestatis*: oltre che sulla *causa e forma* della rinuncia i due argomenti su cui dibattere erano la scindibilità o meno del particolare vincolo di *spirituale coniugium* che lega il papa alla sua Chiesa e la distinzione tra *potestas ordinis* (irrinunciabile in virtù del *character indelebilis* dell’ordine sacro) e *potestas iurisdictionis* (di natura giuridica e quindi soggetta a rinuncia o perdita).

Così, tra i sostenitori, troveremo il teologo francescano Pietro di Giovanni Olivi (1248 ca-1298), francescano vicino alla corrente moderata degli Spirituali, che fu il primo ad intervenire sulla questione il 14 settembre 1295 con una lettera inviata al confratello Corrado d’Offida<sup>44</sup> e poi nella sua più ampia e articolata *Quaestio de renuntiatione papae*<sup>45</sup>, ritenendo

---

<sup>44</sup> Codice Borghesiano 54 (olim 250), f. 58 ra, pubbl. in L. OLIGER, *Petri Iohannis Olivi De renuntiatione Papae Coelestini V Quaestio et Epistola*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 1918, pp. 366-373, ed. it. in PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, *Scritti scelti*, a cura di P. VIAN, Roma, 1989, pp. 218-225.

<sup>45</sup> L’opera non è datata ma da elementi intrinseci si ritiene ormai unanimemente essere stata composta prima del 1297. Il testo, compreso nel codice *Vaticano Latino* 4986 (pergamena, sec. XIV, ff. 85r-89v) è pubblicato integralmente in L. OLIGER, *op. cit.*, pp. 340-366. Edizioni parziali e sintesi sono reperibili in F. EHRLER, *op. cit.*, pp. 525-528), il quale sostanzialmente estrapola le

indispensabili per legittimare la rinuncia alla *potestas iurisdictionis* (il papato non è un ordine!) le cause della *Nisi cum pridem*; e il teologo tomista della Sorbonne Godefroid de Fontaines (1250-1309), che nella *Quaestio IV* del *Quodlibet XII*<sup>46</sup> (tra 1285 e 1303-04 ca) ritiene condizioni oggettive per lo scioglimento dello *spirituale coniugium* tra il vescovo (successivamente il discorso verrà esteso al papa) e la Chiesa le motivazioni dettate dalla decretale innocentina, ed in particolare il *defectus scientiae*. La stessa posizione verrà condivisa da un altro teologo scolastico, secolare, appartenente all'ateneo parigino, Pierre d'Auvergne (1240 ca-1304), vescovo di Clermont; questi, nella *Quaestio XV* del *Quodlibet I*<sup>47</sup>, composta con ogni probabilità nel 1296, alla morte di Celestino V riprende – sia pur con minore originalità – la tesi del maestro e collega Godefroid de Fontaines e rivendica come cause legittime di rinuncia non solo quelle della decretale *Nisi cum pridem* ma anche quelle della *Summa Decretorum* di Ugucione (su D.21 c.7).

Tra gli oppositori invece naturalmente erano annoverati i nemici politici storici del Caetani, i cardinali Giacomo e Pietro Colonna, in seguito scomunicati dal papa, firmatari di due noti memoriali con cui, per soli evidenti motivi politici (erano presenti nel collegio), portavano precise argomentazioni giuridiche e teologiche (in polemica con l'Olivi) contro la legittimità della rinuncia di Celestino (tra i firmatari troviamo anche Iacopone da Todi, uno dei capi degli Spirituali). E poi Ubertino da Casale (1259-1330 ca), vicino alla corrente degli Spirituali che nell'*Arbor vitae crucifixae Jesu* prende posizione contro

---

quattro argomentazioni centrali proprie di Olivi; H. FINKE, (*op. cit.*, p. 66 ss.), che ne sunteggia i dodici argomenti *contra*; F.X. SEPPELT, *Studien zum Pontifikat Cölestin V*, Berlin-Leipzig, 1911, pp. 23-33; J.R. EASTMAN, *Papal abdication in later medieval thought*, Lewiston-Queenston-Lampeter 1990, pp. 39-51, i quali compiono un'analisi di tutta la *Quaestio*.

<sup>46</sup> Pubblicata in *Les Quodlibets onze-quatorze de Godefroid de Fontaines*, éd. par J. HOFFMANS, in *Les Philosophes Belges. Textes et Etudes*, tome V, fasc. I-II, Louvain, 1932, pp. 96-100.

<sup>47</sup> La *Quaestio XV* del *Quodlibet I* è contenuta nel manoscritto latino 15 841 della Bibliothèque National de France ed è inedita; una parziale trascrizione riferita alla parte inerente alla rinuncia papale è rinvenibile in J.R. EASTMAN, *Papal abdication*, cit., pp. 137-141.

l'«*horrenda novitas*» costituita dalla rinuncia al papato di Celestino colpevole di aver aperto le porte all'Anticristo mistico identificato con Bonifacio VIII.

Sotto il profilo storico-canonistico, evidentemente, la questione celestiniana rimane, da sempre, una classica *crux interpretum*, vuoi per l'assenza dell'originale documento (una *declaratio* o *manifestatio*) che le fonti biografiche (Jacopo Casetani Stefaneschi prevalentemente) suggeriscono redatto da Celestino stesso dopo la rinuncia di fronte al collegio cardinalizio<sup>48</sup>, vuoi per lo scarno tenore contenutistico dell'unica fonte rimastaci come certa e cioè la '*constitutio*' *Quoniam aliqui curiosi* voluta e inserita da Bonifacio VIII nel *Liber Sextus* (VI.1.7.1) per disciplinare definitivamente la questione.

Il tenore della costituzione di Bonifacio si presenta essenziale, quasi asciutto, dove l'unico elemento che davvero pare voler essere evidenziato è la facoltà del pontefice di poter rassegnare le proprie dimissioni senza porre limiti alla propria *absoluta potestas* (*libere resignare*): in essa, è scritto, 'il mio predecessore, ritenendosi inadeguato (*insufficiens*) a reggere l'onere del papato, dopo aver consultato il collegio cardinalizio, e d'accordo con esso, stabilì e decretò che il Romano Pontefice può liberamente rinunciare' (*statuit et decrevit Romanum pontificem posset libere resignare*). Evidentemente, però, mentre la menzione dell'approvazione della decisione di Celestino da parte del collegio cardinalizio riapreva il dibattito sulla forma della rinuncia, molto poco traspare dallo scarno dettato della costituzione circa il dibattito intorno alle *causae renuntiationis*, ridotte alla sola *insufficiencia*, l'inadeguatezza cioè a sostenere l'onere del papato addotta dallo stesso Celestino.

Per avere qualche informazione in più occorre richiamare quindi le glosse, dalle due ordinarie, quella di Jean Lemoine (1240/50 ca-1313) prima e quella di Giovanni d'Andrea (1270-1348) poi (confluita anche nella *Novella ad Sextum*), a quella di Guido da Baisio (m. 1313). In realtà tutti e tre gli autori – compreso il Lemoine che non era tra i più ferventi sostenito-

---

<sup>48</sup> Ma che oggi risulta perso e su cui ci dà tutti i ragguagli del caso M. BERTRAM, *Die Abdankung*, cit.

ri di Bonifacio – si danno da fare per giustificare la legittimità della rinuncia celestiniana. Tuttavia, mentre le glosse del Lemoine e di Guido da Baisio non trattano specificamente delle cause della rinuncia, ma sono piuttosto assorbite dal tentativo di dimostrare la legittimità della forma della rinuncia papale *in defectu superioris*, Giovanni d'Andrea nella Glossa ordinaria e nella Novella si sofferma su questo problema. La glossa *'insufficientem'* mette in luce un dato piuttosto interessante e cioè come la tendenza interpretativa fosse nel senso di considerare in modo estensivo l'*insufficiencia*: «questa *insufficiencia* – sottolinea il Monarcha Iuris – può insorgere da vari motivi: come ad esempio dalla mancanza di cultura (*ex defectu litterature*), dalla vecchiaia, dalla malattia e altre simili cose». È evidente che nelle parole di Giovanni d'Andrea risuonano le regole stabilite dalle Decretali gregoriane e in particolare della *Nisi cum pridem: l'insufficiencia*, in particolare, viene ad essere normativamente considerata *iusta causa* di rinuncia e come tale viene recepita nel dibattito teologico e pubblicistico. Tutta l'interpretazione di Giovanni d'Andrea sulla tematica della rinuncia dimostra, infatti, chiaramente una dipendenza dal pensiero dei tre maggiori trattatisti pubblicisti dell'epoca che sostennero la legittimità delle dimissioni papali: Egidio Romano (1243/47-1316), Jean Quidort de Paris (1255-1306) e Agostino Trionfo d'Ancona (1243-1328). Di sicuro anteriore cronologicamente si attesta essere il *tractatus De renuntiatione papae*<sup>49</sup> di Egidio Romano, il grande teo-

---

<sup>49</sup> Di quest'opera sono stati censiti solo due manoscritti: Paris, B.N.F, Cod. lat. 3160, ff. 86r-111v, databile intorno al 1312-1320, e Città del Vaticano, B.A.V., ms. Vat. Lat. 4141, ff. 1-50, databile circa al 1400. Le due edizioni a stampa conosciute sono invece quella creata per i tipi di Antonio Blado: *D. Aegidii Columnae Romani, ... Liber de renuntiatione papae. Vbi uniuersi, qui in ecclesia sunt, ordinis ac dignitatis gradus, patefiunt & illustrantur. Eiusdem de characteribus tractatus. Eiusdem, quomodo reges & principes circa bona ad coronam pertinentia, possunt liberalitatis opera exercere, determinatio*, Romae 1554 (anche in AEGIDIUS ROMANUS, *Opera Exegetica, Opuscula*, I, Frankfurt, 1968), basata sul Codice Vaticano e quella contenuta in *Bibliotheca maxima pontificia in qua authores melioris notae qui hactenus pro sancta Romana sede, cum theologice, tum canonice scripserunt, fere omnes continentur. Promouente, aequae suppeditante illustriss. et excellentiss. D. D. Fr. Ioanne Thoma de Rocaberti ... Concinnata per adm. rev. m. patrem Fr. Vin-*

logo agostiniano, priore dell'Ordine prima e successivamente chiamato dallo stesso neoeletto Bonifacio VIII a sostituire Jean de Savigny sulla cattedra episcopale di Bourges<sup>50</sup>. Egidio Romano, per sostenere – forse su incarico dello stesso papa – la legittimità della rinuncia celestiniana e al contempo riaffermare l'*absoluta potestas* del pontefice, adduce la nota argomentazione dell'assenza di un superiore gerarchico cui il papa avrebbe potuto rassegnare le dimissioni e ritiene che l'unica fonte, con valore giuridico, normante per la *renuntiatio* del papa fosse da ravvisarsi nella sola volontà di quest'ultimo<sup>51</sup>, considerando quale causa legittima per le dimissioni l'incapacità di questi a governare la Chiesa<sup>52</sup>. Decisamente in controtendenza si pone invece la riflessione di Jean Quidort, il quale, pur utilizzando ampiamente le argomentazioni egidiane

---

*centium Iustinianum Ianuen...*, II, Romae, 1695 (rist. an. Nachdruck Graz, 1969), pp. 1-64, che riprende sostanzialmente l'edizione di Blado. In tempi più recenti è intervenuta l'edizione critica di John R. Eastman (AEGIDIUS ROMANUS, *De renunciatione papae*, ed. by J.R. EASTMAN, Lewiston-Queenston-Lampeter, 1992, testo alle pp. 133-362 [d'ora in avanti il testo sarà citato come AEGIDIUS ROMANUS, *De renunciatione papae*, ed. cit., mentre le parti di commento come J.R. EASTMAN, *De renunciatione*, cit.]) utilizzata per il presente studio. Per ulteriori approfondimenti sui testi latini dell'opera cfr. J.R. EASTMAN, *De renunciatione*, cit., pp. 379-383.

<sup>50</sup> Non si sa con esattezza a quando risalisse la conoscenza tra i due ecclesiastici; probabilmente, tuttavia, il tramite fu l'agostiniano Pietro da Osimo († 1291) che era stato confessore dell'allora cardinale Caetani. I rapporti tra i due sono attestati comunque a partire dal 1290, in occasione dell'intervento del Caetani nella questione dei privilegi degli ordini mendicanti. La fedeltà di Egidio a Bonifacio VIII, di cui si definiva «humilis creatura» (AEGIDIUS ROMANUS, *De ecclesiastica potestate*, herausgegeben von R. Scholz, Aalen, 1961, p. 4) si manifesterà, durante il travagliato pontificato di quest'ultimo, anche tramite le diverse opere che il teologo gli dedicherà: il commento *Super De causis*, il *De ecclesiastica potestate* e l'*Hexaameron*, e fu dietro sua richiesta che compose i *Capitula fidei ad Tartarum maiorem*. Cfr. G. BRUNI, *Rari e inediti egidiani*, in *Giornale critico della filosofia italiana*, s. 3, 1961, pp. 313-318; Egidio Romano, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma, 1993, p. 323.

<sup>51</sup> «Sed cum papa nullum habeat superiorem, totum est in potestate sua. Nullo enim iure ligatur, quin possit cedere, quando velit»: AEGIDIUS DE COLUMNA, *De renuntiatione papae*, cit., cap. VI, p. 181.

<sup>52</sup> *Ibidem*: «[...] Sed si videret se insufficientem ad gubernandam Ecclesiam, et qui potestate ergo sua est cedere cum vult: et si cederet tenebitur eius cessio [...]».

per affermare la legittimità della rinuncia papale, riprendendo la clausola uguccioniana *si expediret; alias peccaret* ribadisce l'utilizzo della *causa finalis* quale perseguimento del *bonum commune Ecclesiae*, unica vera causa legittima su cui in fondo la tradizione canonistica ha mostrato sempre un assenso unanime. Sul tema era intervenuto anche Agostino Trionfo che, nella *Summa de potestate ecclesiastica*, più tardiva rispetto alle altre due opere (ca. 1322), sulla scorta degli esempi leggendari dei papi Clemente, Ciriaco e Marcellino – cui da ultimo associa esplicitamente anche quello recente di Celestino V – da lui adottati per avvalorare l'ammissibilità della *renuntiatio*, individua le quattro *causae* di rinuncia papale: la *mali exempli vitatio*, che avrebbe mosso, come si è visto, Clemente, nei suoi propositi, di non legittimare la cosiddetta *resignatio in favorem*; la *coronatio martyrii*, per cui Ciriaco – stando alla leggenda – avrebbe rinunciato al papato anche contro la volontà dei cardinali; la *idolatrix operatio*, riconducibile al caso di papa Marcellino e infine la *imperfectio nis recognitio* che, in linea con la *communis opinio*, viene associata dal Trionfo alla vicenda di Celestino V, il quale «videns se impotentem et insufficientem ad regimen Ecclesiae, consilio Spiritus Sancti ductus, Papatui renunciavit»<sup>53</sup>. La questione della *causa renuntiationis* non era, evidentemente, secondaria e, da quanto sia pur per brevissimi cenni, si è fino a qui sottolineato, appare plausibile concludere per la persistenza della prassi, in ambito canonistico, di ritenere valide cause di rinuncia quelle enucleate per i prelati inferiori dalla *Summa* di Uguccione e soprattutto dalla *Nisi cum pridem*; appare allora, in questo senso, verosimile supporre che lo stesso Celestino V, nella sua *declaratio* di rinuncia – in qualunque forma essa sia avvenuta – abbia fatto riferimento alla propria sensazione di inadeguatezza, alla propria *insufficiencia*, appunto, nel governare la Chiesa.

Tornando alla disciplina del canone 332 § 2 del vigente CIC, essa risulta senz'altro lacunosa se raffrontata agli articolati ed ampi dibattiti in seno alla canonistica ancora nel XVI

---

<sup>53</sup> AUGUSTINUS TRIUMPHUS, *Summa*, cit., *Quaest. IV*, art. 8, ff. 48b-49a.

secolo, in quanto risente dell'essenziale disposizione di Bonifacio VIII, l'ultima norma valida dettata dal legislatore canonico prima della promulgazione del Codice, che tendeva, come si è detto, a svincolare il più possibile il papa proprio dai limiti impostigli dal rispetto delle *causae* e dell'accettazione dei cardinali. Di certo – asseriva Vincenzo Fagiolo – «in maniera tassativa ed assoluta, il papa non potrà mai dimettersi a motivo della sola età», anticipando così di quasi trent'anni la scelta di Joseph Ratzinger. Proprio l'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il 16 maggio 2002, rendendo una dichiarazione al settimanale dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga *Münchner Kirchenzeitung*, con riferimento a Giovanni Paolo II non escludeva l'ipotesi che «se il papa vedesse di non poter assolutamente farcela più, allora sicuramente si dimetterebbe»<sup>54</sup>. Il seguito è noto. Karol Wojtyła non si dimise e morì papa il 2 aprile 2005, dopo aver fatto della propria sofferenza fisica un'icona di servizio oblativo per il bene della Chiesa, senza rinunciare al *ministerium* ma esercitandolo nel martirio. Tale scelta sarà inevitabilmente (ma impropriamente) accostata, per contiguità di pontificati, a quella del successore, all'indomani della *declaratio* di rinuncia di Benedetto XVI, riformulando l'antico (e altrettanto improprio) giudizio di *viltade* mosso a Celestino V nella stigmatizzante accusa: «dalla Croce non si scende!»<sup>55</sup>. La migliore e più equilibra-

---

<sup>54</sup> Un'altra testimonianza proviene dal cardinale Julián Herranz, raffinato giurista, che in un appunto del 17 dicembre 2004 riferisce di un colloquio avuto con il segretario del papa, mons. Stanislaw Dziszwisz, il quale «si è limitato a commentare che il papa – che personalmente è molto distaccato dalla carica – vive abbandonato alla volontà di Dio. Si affida alla divina Provvidenza. Inoltre, teme di creare un pericoloso precedente per i suoi successori, perché qualcuno potrebbe rimanere esposto a manovre e sottili pressioni da parte di chi desiderasse deporlo». Cfr. R. RUSCONI, *Il gran rifiuto*, cit., p. 117.

<sup>55</sup> L'allusione all'espressione mattea (Mt 27, 40) «si filius Dei es, descende de cruce» è tornata più volte alla ribalta nelle cronache a seguito di una dichiarazione rilasciata nelle ore immediatamente successive alla rinuncia di Ratzinger dal cardinale di Cracovia Stanislaw Dziszwisz, segretario personale di Giovanni Paolo II, il quale, in un'intervista resa alla radio polacca Rfm Fm avrebbe commentato: «Papa Wojtyla decise di restare sul soglio pontificio fino alla fine della sua vita perché riteneva che dalla croce non si scende». Il porporato avrebbe poi rettificato la propria dichiarazione il giorno se-

ta valutazione sull'indebito parallelo la affidiamo alle parole del cardinale Julián Herranz Casado, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi:

Veo diferencia, pero no oposición entre el actuar de los dos Papas. En conciencia, delante de Dios, Juan Pablo II consideró que debía continuar. Y en conciencia, también delante de Dios, Benedicto XVI ha pensado que, por amor a la Iglesia debía hacer este gesto igualmente heroico e igualmente santo. Son dos formas distintas de comportamiento heroico en momentos distintos de la historia de la Iglesia. Y personalmente considero que lo que ha hecho Benedicto XVI no es en absoluto bajarse de la Cruz<sup>56</sup>.

5. «Rite manifestetur»: *la forma della rinuncia papale nella tradizione canonistica*

Come si è sopra accennato la laconica disposizione del canone 332 § 2 CIC 1983 non dispone nessuna forma tipica in cui il Romano Pontefice debba manifestare la propria libera volontà di rinuncia; l'unica indicazione che viene fornita è che tale volontà venga manifestata «rite», ossia, secondo le debite forme – aggiungerei – ‘usuali’. La traduzione ufficiale italiana, ‘debitamente’ (ma anche il francese ‘dûment’, ad esempio), non rende pienamente conto, a mio modesto avviso, dell'importante e imprescindibile tradizione canonistica antecedente

---

guente con un comunicato reso alla Radio Vaticana: «Sono stato con il Santo Padre Giovanni Paolo II sino all'ultimo battito del suo cuore. Ho visto sul monitor quando il suo cuore ha cessato di battere. Ha guidato la Chiesa fino alla fine perché credo che ciò derivasse dal suo convincimento. E il suo convincimento era che la Croce non si abbandona; così diceva» e parlando di Benedetto XVI specifica di non avere avuto intenzione di instaurare paragoni: «sono stati due grandi amici [Wojtyła e Ratzinger], ciascuno aveva il suo carisma. Giovanni Paolo II ha aperto la Chiesa al mondo, Benedetto XVI ha approfondito la fede e le radici cristiane, i pontificati si completano». Cfr. A. MORIGI, «Non si scende dalla croce», in *Liberò*, 12 febbraio 2013, p. 7.

<sup>56</sup> J. VICENTE BOO, «En mi corazón ya he canonizado a Benedicto XVI». *Entrevista al Cardenal Julián Herranz*, in *ABC*, 16 febbraio 2013, p. 48.

te, utile a formulare una proposta alternativa per l'auspicata riforma della disciplina della *renuntiatio papae*.

L'avverbio latino *rite* in verità è polisemico e spazia in un plesso semantico che va dal richiamo ad una ritualità codificata, liturgica ('secondo il rito, con le debite cerimonie') alla mera opportunità ('nel modo dovuto, convenientemente') al giudizio di valore ('giustamente, a ragione, a buon diritto').

Se si esamina la dottrina dei glossatori, civilisti e canonisti, a proposito del termine «ritus» e della derivazione avverbiale «rite» si può avere ben chiara la sostanzialità della questione in gioco. Baldo degli Ubaldi, che, com'è noto si muove con pari lucidità sia nell'ambito del diritto civile che canonico, assimilava, in un passo che costituisce una delle prime testimonianze in tal senso, lo *stylus curiae* ad altri termini, provenienti evidentemente dalla pratica forense: «observantia», «practica» e – quanto a noi qui interessa – «ritus»<sup>57</sup>, che raramente prima di allora era stato utilizzato dai civilisti nel suo significato tecnico che rinvia all'ambito della *forma*, cioè delle regole procedurali o comunque relative a requisiti formali<sup>58</sup>. Tuttavia lo sviluppo in forma 'tecnica' dell'applicazione di *ritus-rite* fu opera della dottrina canonistica che in particolare nei testi di natura giuridico-liturgica affiancava i termini «ritus» e «rite» ad altri di natura consuetudinaria, come ad esempio «mores», «consuetudo» o «observantia»<sup>59</sup>.

Importante risulta anche l'apporto dei lessicografi medievali che, com'è noto, influenzarono molto i canonisti: Isidoro di Siviglia nelle *Etymologiae* (600-625 ca) faceva derivare «rite

---

<sup>57</sup> BALDUS UBALDI PERUSINUS, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros Commentaria*, Venetiis, 1599, ad lib. VIII, tit. *Quae sit longa consuetudo*, l. *Leges*, l, f. 179r.: «[...] collegia et curiae possunt habere propriam consuetudinem; et consuetudo, seu practica consumata alicuius curiae, puta praesidialis vel episcopalis, appellatur *ritus*, seu *stylus*, ut dicit Cy[nus] in l. j. *Supra cod*. Et in curia Romana dicitur: ita est de *stylo curiae*, idest de *observantia praescripta ipsius curiae*, quae *observantia* habetur pro *forma*, et ab ea non est recedendum» (corsivo mio).

<sup>58</sup> Sul rapporto tra *observantia*, *stylus* e *ritus* si rinvia al saggio di L. PROSDOCIMI, *Observantia. Ricerche sulle radici 'fattuali' del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XII-XIV*, Milano, 2001<sup>2</sup>, pp. 199-228.

<sup>59</sup> L. PROSDOCIMI, *Observantia*, cit., p. 215.

[...] ex more»<sup>60</sup> mentre Papia nel suo *Elementarium doctrinae rudimentum* (1053 ca) stabilisce per primo una interessante connessione tra l'aspetto formale e la dimensione etica di giustizia<sup>61</sup>. Tale identificazione tra forma procedurale e correttezza etica viene portata avanti da Uguccione da Pisa, il quale, facendo derivare il lessema da «ratus» («quia que rata sunt et firma ritui tradi debent») o da «rego» («quia rectus, ex quo pium, equum et sanctum perspiciamus») tenterà di distinguere l'aspetto consuetudinario da quello più propriamente connesso alla giustizia dell'atto e quindi il rinvio al valore intrinseco della forma<sup>62</sup>.

Nei rispettivi commentari al *Liber Sextus*, con Guido da Baisio troveremo quindi l'assimilazione ormai completa di *ritus-rite* con i «mores vel observationes»<sup>63</sup> e con Giovanni d'Andrea, sulla scorta di Uguccione, la chiara derivazione di *ritus* e *rite* dalla dimensione etica di 'giustizia' e inoltre la sostanziale attribuzione del lessema *rite* alla sfera della prassi:

Unde secundum Hug[uccionem] ritus est mos vetustus et firmior, et dicitur a ratus et rectus, secundum quod exponimus: *rite*, idest *recte* et *iuste* [...] Aliqui dicunt, quod ritus in re, mos in sermone».<sup>64</sup>

La conferma della progressiva attestazione dell'utilizzo tecnico-formale di *ritus-rite* proviene del resto anche dalla tradizione civilistica, che – nella glossa accursiana ad esempio –

---

<sup>60</sup> ISIDORUS HISPALENSIS, *Ethymologiae*, V, 24, 21-22. Isidoro pone in relazione *ratum* con *rectum* ma non con *ritum*, a cui quasi parrebbe contrapporlo, in favore della sottolineatura di connessione con *mos*: «*Rite* autem esse non recte, sed ex more».

<sup>61</sup> PAPIA, *Rudimentum*, ad vocem *rite*: «*Rite*: recte, iuxta morem, legitime, probe. *Rite*: pro recte, a recto verbo, vel a ritu, quia quod ritibus traditur rectum esse creditur».

<sup>62</sup> HUGUCCIO, *Derivationes*, Ms. Ambrosiani, C. 82 inf (f. 110r) emend. con A 50 inf., ad vocem *Reor*, cit. in L. PROSDOCIMI, *Observantia*, cit., p. 16, nt. 6.

<sup>63</sup> GUIDO A BAISIO, *Super Sexto Decretalium*, Lugduni, 1547, ad l. V, tit. 2 (*De haeret.*), c. 13 (*Contra*), f. 110 v: «idest mores vel observationes», f. 110v.

<sup>64</sup> JOHANNIS ANDRAEAE, *In Sextum decretalium librum Novella commentaria*, Venetiis, 1581, ad lib. V, tit. 2, c. 13 (*Contra christianos*), pr., f. 139v.

si sofferma sulla contrapposizione tra gli avverbi *rite* e *recte*, il primo attinente alla sfera processuale, il secondo a quella sostanziale di conformità al diritto-giustizia<sup>65</sup>. In effetti, tuttavia, occorre sottolineare come nel *Corpus Iuris Civilis* la distinzione lessicale non fosse sempre così netta ed evidente e – com'è noto – spettasse poi all'interpretazione della glossa distinguere in base al contesto.

Un punto di confluenza delle due tradizioni ermeneutiche, canonistica e civilistica, utile al nostro impiego nel testo normativo sulla *renuntiatio* del Romano Pontefice, lo possiamo individuare nel *Dictionarium ad utriusque iuris facilitatem* di Alberico da Rosciate, il quale da un lato identifica *ritus* con *mos* e con *observantia*, dall'altro sottolinea e accentua la distinzione tra *rite* e *recte*. Secondo Alberico in linea di principio *rite* pertiene allo *ius* mentre *recte* connota il *factum*; e dal momento che *rite* indica una trasposizione formale dell'*ordo iuris* sostanziale («est iuris ordinem imitari») concludeva che «*rite* concerne la forma solenne del diritto, *recte* la giusta causa» («*rite* respicit iuris solennitatem; *recte* causam iustam»), anche se spesso – concludeva – i due termini sono utilizzati in modo equipollente<sup>66</sup>.

Alla luce di questa tradizione ermeneutica canonistica, non pare possibile, quindi, ignorare le conseguenze dell'impiego dell'avverbio *rite* nel testo del canone 332 § 2 CIC 1983 sulla rinuncia papale. In particolare l'espressione '*rite manifestetur*', assente nel Codice del 1917, fu introdotta durante l'*iter* di elaborazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*. Il relatore esplicitò le ragioni sottese alla scelta dell'avverbio *rite* affermando quanto segue:

---

<sup>65</sup> Gl. *Rite* ad l. 8, § 2, D. 37, 4: «*Rite*, idest solenniter, licet non *recte*»; gl. *Recte* ad l. 2 D. 5, 2: «[...] nam *recte* causam, *rite* ius, vel iuris solennitatem denotat». Cfr. anche ODOFREDO, *In secundam Codicis partem*, Lugduni, 1550, ad lib. VI, tit. *De liberis praeteritis*, l. *Cum post omnes* (= l. 1 C. 6, 28): «[...] inter *recte* et *rite* est differentia. Nam *recte* dicit et continet iustitiam; et tunc dicitur *recte* exheredare, cum iustam causam habet exheredandi. *Rite* autem dicit et innuit iuris solennitatem [...] Unde iudex tunc *recte* cindennat, quando iuste; *rite* autem facit, cum observat iuris solennitatem».

<sup>66</sup> ALBERICUS A ROSATE, *Dictionarium ad utriusque iuris facilitatem*, Lugduni, 1548, ad voces *Rite* e *Recte*.

De possibili renuntiatione muneris suo a Summo Pontifice, enuntiatur praescriptum traditionaliter receptum: ad validitatem non requiritur ut a quopiam acceptetur; sed, cum constet oporteat de tali renuntiatione, requiritur ut manifestetur, ita ut Ecclesia notitiam habeat. Plerisque Consultoribus placuit locutio '*rite* manifestetur', quia modus quo manifestari debet definiri non debet legibus, quas quidem ipse Summus Pontifex semper mutare potest<sup>67</sup>.

La specificazione è rivelatrice e si colloca bene in continuità con la tradizione medievale: infatti la *ratio* che l'avverbio *rite* intende garantire è che la rinuncia papale soddisfi un requisito di pubblicità tale da renderla conoscibile da parte di tutta la Chiesa, evitando al tempo stesso di prescrivere una forma specifica di manifestazione della rinuncia medesima<sup>68</sup>: disposizione, questa, che sarebbe inammissibile, posto che il Papa è titolare di potestà suprema (canone 331) e perciò non soggiace alle disposizioni di diritto umano. Tuttavia la menzione di una 'modalità di manifestazione' che 'non deve essere definita legislativamente' richiama precisamente il significato originario dell'avverbio *rite* che i canonisti avevano individuato, ossia una forma consuetudinaria che rispecchi un criterio di opportunità.

Il nesso tra le forme di manifestazione della libera volontà di rinuncia impiegate dai papi nei pur pochi ma significativi casi di rinuncia nella storia e la dimensione etica, di giustizia intrinseca dell'atto – determinata dall'interrogazione della propria coscienza e dal raggiungimento della convinzione che abbandonare l'ufficio rappresenti il bene della Chiesa – forse necessiterebbe, come si dirà in sede di conclusioni, di una maggiore puntualizzazione.

---

<sup>67</sup> W. ONCLIN, *Relatio super priore Schemate Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971, p. 92, consultabile all'indirizzo [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

<sup>68</sup> Si veda M. GANARIN, *Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia all'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2016, p. 109 ss.

6. *Causa e forma della rinuncia nella declaratio di Benedetto XVI*

La prima e più clamorosa reazione all'annuncio battuto dalle agenzie di stampa poco dopo le h. 11.30 dell'11 febbraio 2013, e continuata peraltro nei giorni successivi, fu quella dell'accostamento della decisione di papa Benedetto XVI a quella del proprio predecessore Celestino V, 'emblema' stesso della rinuncia al papato. Ed effettivamente i tratti che ad un primo esame delineano e accomunano le due rinunce sono numerosi e particolarmente significativi: dal tenore testuale della *declaratio*, alla pronuncia resa in concistoro alla presenza dei cardinali, al desiderio di ritiro ad una vita di preghiera, tutti elementi che confermano con un sigillo di autenticità la perfetta adesione di quest'ultima rinuncia alla tradizione storica. Lo stesso gesto compiuto dal papa il 28 aprile del 2009, quando in visita alla basilica di Collemaggio a L'Aquila, recentemente danneggiata dal terremoto, volle sostare in preghiera sulla tomba di Celestino V deponendovi sopra il proprio pallio, fu interpretato quasi come una preconizzazione della propria rinuncia.

Per comprendere questo eccezionale mutamento di paradigma occorre anzitutto soffermarsi sulla scelta delle circostanze in cui la *declaratio* è stata resa; il papa ha scelto di pronunciare dinanzi al collegio cardinalizio riunito nel concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione dei Beati nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, durante la celebrazione liturgica dell'ora sesta (le 11,00, ora solare)<sup>69</sup>. La scelta dell'annuncio in questa circostanza non è casuale, come nulla del resto in questa *renuntiatio*, in quanto il concistoro ordinario pubblico, a norma del canone 353 paragrafi 2 e 4 del vigente Codice

---

<sup>69</sup> Nel corso del concistoro Benedetto XVI ha decretato che i nomi dei Beati Antonio Primaldo (1480) e compagni, martiri; Laura di Santa Caterina da Siena Montoya y Upegui (1874-1949), vergine, fondatrice della Congregazione delle suore missionarie della Beata Vergine Maria Immacolata e di Santa Caterina da Siena; Maria Guadalupe García Zavala (1878-1963), cofondatrice della Congregazione delle Serve di Santa Margherita Maria e dei Poveri fossero iscritti nell'albo dei Santi di domenica 12 maggio 2013.

di Diritto Canonico, è quello in cui possono essere invitati tutti i cardinali (e non solo i residenti nell'Urbe) ma anche prelati, legati delle società civili ed altre personalità; formalmente è quindi, per così dire, un concistoro 'allargato', anche se di fatto spesso vi prendono parte soprattutto i cardinali romani<sup>70</sup>.

Le fonti ufficiali non hanno dato notizia di consultazioni ufficiali da parte del papa con esperti di diritto canonico sulla legittimità tecnica della rinuncia; è doveroso e plausibile pensare che se esse ci furono, com'è probabile, non rivestirono la stessa importanza che ebbero in passato, in particolare nel caso di Celestino V, né furono concentrate nei giorni immediatamente antecedenti le dimissioni. E questo anzitutto perché Joseph Aloisius Ratzinger, brillante docente nelle facoltà teologiche di Frisinga, Bonn, Münster e Tübingen a partire dal 1957 e per ventiquattro anni prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, a differenza del suo illustre predecessore medievale, possedeva una preparazione culturale, teologica e storico-giuridica che evidentemente gli ha reso possibile, negli anni, formarsi una propria idea sulle forme in cui avrebbe potuto porre in essere questo gesto. Ma anche – e forse soprattutto – perché non era questo l'aspetto della questione che più interessava Benedetto XVI, come rivela nella citatissima intervista resa al suo biografo, Peter Seewald, e riportata testualmente nel volume *Luce del mondo*<sup>71</sup>:

Si. Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l'incarico affidatogli, allora ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi.

---

<sup>70</sup> CIC., canone 353 § 2: «In Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contingentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos»; canone 353 § 4: «Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati». La mattina dell'11 febbraio 2013 i cardinali presenti in concistoro erano in numero di 51. Cfr. *Nuovi santi il prossimo 12 maggio*, in *L'Osservatore Romano*, 11-12 febbraio 2013, p. 8.

<sup>71</sup> BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi: una conversazione con Peter Seewald*, Città del Vaticano, 2010, p. 53.

L'ammissione della legittimità giuridica e del dovere morale della rinuncia per il venir meno del vigore fisico, intellettuale e spirituale (quelle che nella tradizione canonistica erano le cause dell'*insufficiencia* e della *debilitas corporis*) avevano però lasciato spazio, nel seguito dell'intervista, ad un temperamento della questione di diritto in favore di un problema di coscienza, forse – e solo in parte – dettato dai gravi scandali di cronaca che in quel periodo papa Ratzinger stava affrontando con coraggio e determinazione:

Quando il pericolo è grande non si può scappare. Ecco perché questo sicuramente non è il momento di dimettersi. È proprio in momenti come questo che bisogna resistere e superare la situazione difficile. Ci si può dimettere in un momento di serenità, o quando semplicemente non ce la si fa più. Ma non si può scappare proprio nel momento del pericolo e dire: "Se ne occupi un altro".<sup>72</sup>

L'eventualità della rinuncia, percepita da Benedetto XVI come atto oneroso e grave ma assolutamente legittimo nell'esercizio delle funzioni petrine, era tuttavia percepibile negli ambienti vicini al papa, come dimostrano i numerosi interventi sui quotidiani che tra il 2011 e il 2012 ciclicamente ritornavano sul tema<sup>73</sup>. In particolare il gesto era stato preconizzato da Antonio Socci in un articolo comparso su *Libero* domenica 25 settembre 2011 e da Giuliano Ferrara in un lungo editoriale apparso su *Il Foglio* del 10 marzo 2012, in cui il giornalista prende una posizione decisamente favorevole all'eventualità di quello che definisce il «gesto sovrano e papocentrico delle dimissioni» di Ratzinger<sup>74</sup>. Occorre quindi verificare quali sia-

---

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> Per una rapida e sommaria rassegna cfr. R. RUSCONI, *Il gran rifiuto*, cit., pp. 124-126.

<sup>74</sup> G. FERRARA, *Le dimissioni del papa*, in *Il Foglio*, 10 marzo 2012: «Io penso che, se ci sia un Papa o un uomo capace di considerare possibile e scandalosamente opportuno un proprio ritiro, la dedica ad altro che non sia la cura della chiesa universale del proprio tempo, naturalmente nell'ambito di una successione ordinata e viva, carismaticamente certa di un risultato d'incremento della forza e della sicurezza di tratto nel governo della cattolicità, que-

no gli effettivi punti di contatto della *renuntiatio* di Benedetto XVI con la tradizione giuridica assai risalente e quali le profonde linee di innovazione che vengono suggerite all'interno del dibattito su questo istituto.

Particolarmente interessante e rivelatore è anzitutto il testo della *declaratio* di Benedetto XVI, il quale ha scelto evidentemente, a partire dall'ufficialità del latino, la forma utilizzata dal suo predecessore oltre sette secoli prima<sup>75</sup> per rendere manifesta, di fronte al collegio cardinalizio, la propria volontà. La dichiarazione, sintetizzata nei contenuti essenziali, verrà ripetuta dal papa in forma di saluto, in italiano, nel corso dell'udienza generale del 13 febbraio<sup>76</sup>. Tuttavia mentre sulla dichiarazione di Celestino V, resa in Castelnuovo il 13 dicembre 1294, la scarsità delle fonti e la mancanza del testo ufficiale del documento lasciano permanere ancora zone d'ombra, la *declaratio* benedettina, datata *Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII*, presenta una sorprendente ricchezza e lucidità contenutistica e lessicale:

---

sto Papa si chiama Benedetto XVI e questo uomo si chiama Joseph Ratzinger. [...] Ratzinger è uno che può dimettersi da Papa se ne ravveda le condizioni, anche del tutto a prescindere dalle sue condizioni psicofisiche. Come atto di libertà spirituale».

<sup>75</sup> Con la differenza che il concistoro in cui rinunciò Celestino V si riunì a Castelnuovo, a Napoli, non a Roma, e che da quanto riportano le fonti, dovette trattarsi di un concistoro straordinario convocato esclusivamente per dichiarare la propria rinuncia.

<sup>76</sup> BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 13 febbraio 2013: «Cari fratelli e sorelle, come sapete – grazie per la vostra simpatia! – ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il Quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie! Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni, per me non facili, la forza della preghiera, che l'amore della Chiesa, la vostra preghiera, mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà».

Fratres carissimi,

Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aequae administrandum.

Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spirituale non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> 'Fratelli carissimi, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il

Tralasciando le due sviste nella stesura originaria della sintassi latina, poi corrette nella redazione ufficiale qui riportata<sup>78</sup>, il documento composto, come ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana padre Federico Lombardi, dallo stesso Joseph Ratzinger, appare fittamente intessuto di riferimenti e richiami puntuali alla tradizione dell'istituto della *renuntiatio*. Anzitutto il papa richiama l'attenzione sull'importanza (poco dopo parlerà di 'gravità') che il gesto che sta per compiere avrà per la vita della Chiesa, confermata da quel *dissidium* interiore, di sapore tutto celestiniano, che traspare in filigrana dall'ammissione di aver esaminato a lungo la propria coscienza davanti a Dio («iterum et iterum») e che ne coinvolge la dimensione della responsabilità.

Subito dopo Benedetto XVI enuncia le due cause che hanno determinato il proprio proposito di rinuncia: la vecchiaia e il perseguimento del bene della Chiesa. Si noti peraltro come a rigore giuridico, il canone 332 § 2 CIC 1983 (così come già il precedente canone 221 CIC 1917) non richieda alcuna causa legittima per la validità della rinuncia papale, dimostrando

---

vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Dal Vaticano, 10 febbraio 2013», Città del Vaticano, 2013.

<sup>78</sup> Si tratta sostanzialmente delle mancate concordanze negli incisi iniziale «[...] sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem» e centrale «[...] declaro me ministerio [...] mihi [...] commissum renuntiare», evidenziate puntualmente da L. CANFORA, *Due millenni di latinità in poche righe*, in *La scelta di Benedetto. Indagine sulla grande rinuncia*, Milano, 2013, pp. 103-104.

così di aver abbandonato il dibattito sulle *cause renuntiatio- nis* che aveva innervato tutta la dottrina canonistica medie- vale, in favore della sola libera espressione della volontà pa- pale. La scelta di Benedetto XVI di dichiarare invece le cause della rinuncia, e di identificarle con due tra quelle addotte nel- la tradizione canonistica, è quanto mai significativa, in quan- to rilancia, e in una circostanza di prima importanza, la for- te dimensione consuetudinaria che informa il diritto canonico.

La prima causa enunciata è quella che compare già nel- le prime glosse di Baziano e Ugucione al *Decretum Gratiani* (*senectus*), e ripresa poi dalla decretale *Nisi cum pridem* di In- nocenzo III fino all'elaborazione successiva alla *declaratio* ce- lestiniana, che il diritto aveva identificato nella *debilitas cor- poris*: «sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adegua- to il ministero petrino». Qui l'importanza semantica del dato lessicale emerge con evidenza: il venir meno delle forze è ri- condotto da Joseph Ratzinger non alla malattia ma al 'peso dell'età', alla 'vecchiaia' («ingravescente aetate»). Assistiamo quindi ad una prima specificazione, introdotta da Benedetto XVI pur in continuità con le più antiche attestazioni, median- te la previsione dell'età avanzata come causa giuridica di ri- nuncia. Tale fattore estrinseco, considerato autonomamente, raramente era stato ritenuto dai canonisti infatti, come si è visto, causa legittima di rinuncia, né dei vescovi né dei papi. Tuttavia la portata della novità deve essere, a mio avviso, ri- dimensionata, se letta in un'ottica ermeneutica estensiva in relazione a quella *debilitas corporis* che la tradizione canoni- stica invece aveva riconosciuto come causa di rinuncia episco- pale prima e papale poi. La debolezza fisica, dovuta a malat- tia è evidentemente equiparabile e difficilmente scindibile da un'eziologia legata all'età che si fa sempre più greve' («ingra- vescente aetate») è espressione del latino classico, già utiliz- zata da Cicerone)<sup>79</sup> e pertanto l'assimilazione con l'incapacità

---

<sup>79</sup> M.T. CICERO, *Cato maior De senectute*, II, 6, recognovit brevique adno- tatione critica instruxit J.G.F. POWELL, Cambridge, 2006, p. 272: «Laelius. Atqui, Cato, gratissimum nobis, ut etiam pro Scipione pollicear, feceris, si,

e l'*insufficiencia* riconosciute nella tradizione giuridica ci pare in questo senso accoglibile. Diverso sarebbe stato se si fosse, come per i vescovi e i cardinali, quantificato un limite di età per l'esercizio del ministero petrino, il che, evidentemente, non è stato. L'aspetto che invece più rileva è l'intima connessione che deve sussistere tra la vecchiaia e l'impossibilità di svolgere le proprie funzioni senza pregiudizio per il bene della Chiesa.

La forma *ingravescente aetate*, inoltre, non è casuale, ma chiaramente mediata dal decreto *Christus Dominus* del concilio Vaticano II con cui, al n. 21, si prevedeva per la prima volta un invito ai vescovi a rassegnare la propria rinuncia al papa, «ob ingravescentem aetatem aliamve gravem causam»<sup>80</sup>, spezzando così la tradizione secolare dell'eccezionalità della rinuncia del vescovo unito *sponsaliter* alla propria Chiesa. Si noti come la fissazione quantitativa dell'età della rinuncia a 75 anni non sia prevista nel decreto conciliare ma nel motu proprio di Paolo VI *Ecclesiae Sanctae* che al decreto dava attuazione e non preveda più il riferimento allo stato di salute<sup>81</sup>; la

---

quoniam speramus, volumus quidem certe, senes fieri, multo ante a te didicerimus quibus facillime rationibus ingravescentem aetatem ferre possimus».

<sup>80</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decretum de pastoralis episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, n. 21: «Cum igitur pastorale Episcoporum munus tanti sit momenti tantaeque gravitatis, Episcopi dioecesani aliique in iure ipsis aequiparati, si, ob ingravescentem aetatem aliamve gravem causam, implendo suo officio minus apti evaserint, enixe rogantur ut, vel sua ipsi sponte vel a competenti Auctoritate invitati, renuntiationem ab officio exhibeant. Competens autem Auctoritas, si illam acceptaverit, et de congruenti renuntiantium sustentatione et de peculiaribus iuribus iidem recognoscendis providebit».

<sup>81</sup> PAOLO VI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae Ecclesiae Sanctae, I, Normae ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II «Christus Dominus» et «Presbyterorum Ordinis»*, 6 agosto 1966, n. 11: «Ut executioni mandari valeat praescriptum n. 21 Decreti *Christus Dominus*, enixe rogantur omnes dioecesani Episcopi aliique ipsi iure aequiparati ut, non ultra expletum septuagesimum quintum aetatis annum, renuntiationem ab officio sua sponte exhibeant Auctoritati competenti, quae, omnibus singulorum casuum inspectis adiunctis, providebit. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, habitationis sedem aliquam, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare poterit. Ipsa ceterum dioecesis providere debet Episcopi renuntiantis congruae ac dignae sustentationi. Conferentiae Episcoporum territorii est, per modum nor-

disposizione fu poi recepita dal canone 401 del Codice riformato nel 1983<sup>82</sup>. Inoltre Paolo VI era intervenuto anche cinque anni dopo con il controverso motu proprio *Ingravescentem aetatem* a stabilire la necessità che i cardinali rassegnassero le proprie dimissioni al compimento dei 75 anni e non potessero più intervenire al conclave superati gli ottant'anni d'età<sup>83</sup>. Il richiamo di questa normativa nel testo della *declaratio* traccia pertanto una naturale linea di continuità con il magistero del predecessore nel rendere definitivamente accolta questa causa di rinuncia nella prassi canonistica: dopo i vescovi e i cardinali, ora anche il Sommo Pontefice può, per motivi di vecchiaia invalidanti (ma non quantificati in una determinata età), rassegnare le proprie 'dimissioni'. Naturalmente la previsione si può estendere, in via interpretativa, anche all'eventualità di un impedimento fisico grave e irreversibile o di una grave malattia o di incapacità psichica, tutti casi che la tradizione annoverava nelle due cause della *debilitas corporis* e della *insufficiencia*. Non è quindi casuale la scelta di Benedetto XVI di rinunciare l'11 di febbraio, giorno della ricorrenza della pri-

---

mae generalis, determinare rationes, secundum quas dioeceses huic officio satisfacere debent».

<sup>82</sup> CIC 1983, canone 401: «§ 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat».

<sup>83</sup> PAOLO VI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae* *Ingravescentem aetatem*, 21 novembre 1970: «I. Patres Cardinales sive Dicasteriis Curiae Romanae (de quibus in art. 1 *Rationis Generalis Romanae Curiae* seu *Regolamento Generale della Curia Romana* agitur) sive ceteris permanentibus Apostolicae Sedis et Civitatis Vaticanae Institutis praepositi rogantur, ut, cum septuagesimum quintum aetatis annum expleant, qui, omnibus in unoquoque casu rite consideratis, iudicabit, nun renuntiationem statim accipere conveniat. II. Patres Cardinales, cum octogesimum aetatis annum conficiunt: 1) desinunt esse Membra Dicasteriorum Romanae Curiae ceterorumque Institutorum, quae in superiore articulo memorantur; 2) ius amittunt Romanum Pontificem eligendi atque adeo etiam ius in Conclave ingrediendi. Si quis vero Cardinalis inter Conclave octogesimum aetatis annum compleat, iure Romanum Pontificem eligendi frui hac vice pergit».

ma apparizione della Vergine a Lourdes dichiarato da Giovanni Paolo II Giornata mondiale del malato<sup>84</sup>.

Tuttavia la *debilitas* non è la sola causa che Benedetto XVI ha scelto di addurre per supportare il proprio gesto, anche qui in perfetta aderenza alla tradizione canonica che non ammetteva mai la liceità della rinuncia per la sola età avanzata; ve n'è un'altra, la cui legittimità riposa su un'altrettanta consolidata tradizione canonistica e che è ravvisabile nel perseguimento del *bonum commune Ecclesiae*, nel 'bene della Chiesa'. Si è già ricordato come proprio San Cipriano in uno dei primissimi interventi sul tema, avesse richiamato come causa di rinuncia la *necessitas vel utilitas Ecclesiae*, poi ripresa da parte del decretista Ugucione da Pisa nel XIII secolo in una *glossa* al *Decretum* di Graziano. Ugucione aveva sostenuto che la rinuncia del papa che volesse ritirarsi a vita contemplativa diveniva ammissibile solo '*si expediret*', cioè se fosse stato utile, sottintendendo 'al bene della Chiesa'; in caso contrario il papa avrebbe commesso peccato<sup>85</sup>. I teologi e i canonisti nel Trecento poi, da Pietro di Giovanni Olivi a Pierre d'Auvergne a Godefroid de Fontaines, sussumendo il principio della *causa finalis* di origine aristotelico-tomistica, avevano ampliato l'ambito semantico dell'*utilitas Ecclesiae* rendendo questa causa la più coerente con la scelta dell'abbandono dell'ufficio papale<sup>86</sup>.

Questa dimensione che rappresenta la continuità teologica, oltre che giuridica, rispetto alla tradizione delle *causae renuntiationis* sarà ripresa ancora più esplicitamente da Benedetto XVI nel discorso tenuto in occasione dell'ultima udienza

---

<sup>84</sup> Ricorda la circostanza V. MESSORI, *I tre «perché» di un gesto senza precedenti*, in *La scelta di Benedetto*, cit., pp. 51-52.

<sup>85</sup> HUGUCCIO PISANUS, *Summa Et est sciendum (Glossae Stuttgardiensis)*, ad D 21. c. 7, v. *tuo ore*, cit. *supra*.

<sup>86</sup> PETRUS DE ALVERNIA, *Quodlibet I, quaestio XV*, ed. Eastman, cit., p. 138: «Si igitur summus pontifex noverit se non posse secundum deum curam gerere subditorum nec simpliciter prodesse puta propter defectum intolerabilem sciencie vel propter impotenciam corporis redundantem in defectum anime non tenetur curam detinere, sed potest cedere nullus enim obligatur ad impossibile. Item summus pontifex maxime debet intendere utilitate ecclesiis in hiis, que ad deum sicut nomen episcopi dicit».

generale, il 27 febbraio, alla vigilia della cessazione dalle funzioni di sommo pontefice:

In questi ultimi mesi, ho sentito che le mie forze erano diminuite, e ho chiesto a Dio con insistenza, nella preghiera, di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta *non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa*. Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d'animo. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, *avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi*<sup>87</sup>.

A parziale limitazione di una 'responsabilità morale' nella *declaratio* il papa manifesta anche la piena consapevolezza della natura non solo 'operosa', ma anche 'contemplativa' del *munus* papale che però non può essere esercitato proficuamente quando non si ha il necessario vigore del corpo e dell'anima. Qui il riferimento ai pesanti oneri, anche in termini di tempo e di energia, cui il Romano Pontefice è oggi sottoposto è piuttosto esplicito, così come lo è il richiamo alle 'questioni di grande rilevanza per la vita della fede' che 'agitano' il mondo contemporaneo. A seguito di tali premesse Benedetto XVI prende atto di non essere più nelle condizioni di esercitare convenientemente il ministero che gli è stato affidato («ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam»). Anche qui l'utilizzo del lessema *incapacitas* è molto sintomatico e, se letto *coniunctim* a quanto poco prima affermato, integra perfettamente le due cause di *debilitas corporis* e *insufficiencia* che la dottrina canonistica aveva da sempre previsto in riferimento alla rinuncia papale e che furono adottate dallo stesso Celestino V: uno straordinario segno di continuità con la tradizione precedente e una conferma della stessa prassi canonistica medievale nel rinnovato contesto ecclesiologicalo contemporaneo. In sintesi il papa rinuncia non a causa della sola età avanzata (come

---

<sup>87</sup> BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 27 febbraio 2013 (corsivo nostro).

accade per i vescovi e i cardinali) ma per un'età avanzata che gli rende impossibile continuare a prendersi cura della Chiesa universale, ad esercitare cioè il proprio ministero di Romano Pontefice senza pregiudizio per il bene stesso della Chiesa.

Dopo la parte introduttiva che spiega la motivazione della rinuncia compare la formula declaratoria, stesa con il massimo rigore giuridico in conformità al dettato del canone 332 § 2 CIC 1983: «Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare». La formula indica gli elementi fondamentali per integrare la fattispecie: la piena libertà della determinazione, e quindi l'esercizio della volontà nel compimento di questo supremo atto potestativo, rafforzato dalla consapevolezza della 'gravità' dell'atto, e il richiamo alla legittimità dell'assunzione del ministero a seguito della elezione. Si noti come il verbo performativo utilizzato è lo stesso richiamato nella costituzione di Bonifacio VIII e nel canone 332 § 2 CIC 1983, ossia il tradizionale *renuntiare*, mentre il titolo a cui il papa rinuncia è quello di Vescovo di Roma e Sommo Pontefice, indicando così con chiarezza la duplice valenza potestativa, di vescovo della *prima Sedes* e di *Vicarius Christi*, che la tradizione cattolica romana attribuisce al papa congiuntamente quale espressione dell'unicità del ministero petrino.

Fino a qui quindi, possiamo seguire, sia pure con evidenti e importanti innovazioni e specificazioni (come la dichiarazione della duplice *causa renuntiationis*) lo schema di altre rinunce papali, in particolare quella celestiniana. Un primo significativo elemento di novità introdotto da Benedetto XVI in qualità di supremo legislatore canonico compare invece nel differimento dell'efficacia della rinuncia stessa alle ore 20.00 del 28 febbraio 2013. L'apposizione di un termine *a quo* alla rinuncia papale è indubbiamente nuovo e irrituale e ha sollevato dubbi sulla condizione di pre-vacanza della Sede Apostolica nei diciassette giorni intercorsi tra la *declaratio* e l'efficacia della rinuncia stessa. I timori erano ovviamente legati al rischio di esercizio di pressioni dirette o indirette da parte di Benedetto XVI sul collegio cardinalizio (o su parte di esso) per orientare

l'elezione del nuovo papa. In realtà, come è stato chiarito dalla sala stampa della Santa Sede, il termine è stato posto per permettere al papa di portare a compimento alcuni importanti impegni istituzionali che aveva precedentemente assunto. Inoltre lo stesso papa, il 22 febbraio 2013, ha provveduto con il motu proprio *Normas nonnullas* a riformare in alcune parti le disposizioni sul conclave contenute nel suo precedente motu proprio, *De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis* (11 giugno 2007) e nella costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* di Giovanni Paolo II (22 febbraio 1996). In particolare ha modificato il n. 37 della costituzione apostolica *Universi Dominici gregis*, consentendo che il conclave possa iniziare prima dei 15 giorni dal momento in cui la Sede Apostolica risulti legittimamente vacante, purché consti della presenza di tutti i cardinali elettori; la norma, evidentemente introdotta con riferimento alla *renuntiatio*, persegue la *ratio* di consentire anche ai cardinali residenti fuori Italia di raggiungere la sede del conclave a seguito di una inattesa convocazione.

Quanto più conta, tuttavia, è esaminare le pronunce, tutte molto dense, rese da papa Ratzinger nel periodo di pre-vacanza della Sede<sup>88</sup>.

L'ultima parte della dichiarazione ritorna ad utilizzare il modello tradizionale e consolidato dell'appello diretto ai cardinali, utilizzato da Celestino V, ma con un contenuto nuovo: il ringraziamento per la condivisione dell'onere del ministero e una richiesta di perdono per i propri 'difetti', che richiama molto da vicino la *renuntiatio* di San Francesco d'Assisi, da cui Benedetto XVI media anche l'invocazione a Cristo e a Maria affinché assistano i cardinali nell'elezione del nuovo papa

---

<sup>88</sup> BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae Normas nonnullas*, 22 febbraio 2013, n. 37: «Praecipimus praeterea ut, ex quo Apostolica Sedes legitime vacat, antequam Conclave inchoetur, mora sit interponenda quindecim solidorum dierum, facta tamen Cardinalium Collegio potestate Conclavis initium anticipandi, si constat omnes Cardinales electores adesse, vel etiam proferendi per aliquot dies, si graves obstant causae; tamen viginti diebus ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardinales electores praesentes ad electionis negotium procedant».

(laddove San Francesco invocava la protezione di Dio sui propri confratelli). Così come di sapore francescano è la dichiarazione di obbedienza e sottomissione al proprio successore che Benedetto XVI rende nel corso del saluto di congedo ai cardinali, il 24 febbraio:

E tra voi, tra il Collegio Cardinalizio, c'è anche il futuro Papa al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza<sup>89</sup>.

È tuttavia nell'ultimo inciso che la più profonda 'novitas' – una novità nella continuità – viene ad emergere in relazione a questa rinuncia, proiettando la scelta di Benedetto XVI nella storia e attribuendo un valore inedito e fondante alla sua *renuntiatio*:

Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Anche questo passaggio ha subito richiamato un accostamento alla scelta di Pietro da Morrone di ritornare a condurre vita eremitica, scelta che egli aveva addotto come causa di rinuncia nella propria *declaratio*. È opportuno notare, però,

---

<sup>89</sup> BENEDETTO XVI, *Saluto di congedo agli Em.mi signori Cardinali presentati in Roma*, 28 febbraio 2013: «Rimaniamo uniti, cari Fratelli, in questo Mistero: nella preghiera, specialmente nell'Eucaristia quotidiana, e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia, che nessuno ci può togliere. Prima di salutarvi personalmente, desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il Collegio Cardinalizio, c'è anche il futuro Papa al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per questo, con affetto e riconoscenza, vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica». Cfr. TOMMASO DA CELANO, *Vita Secunda*, CIV, 143, cit. in A. BOURNEAU, *Une absence fondatrice*, in A. BOURNEAU, C. PENEAU, *Le deuil du pouvoir. Essais sur l'abdication*, Paris, 2013, p. 167: «Sed ecce', inquit [beatus Franciscus], 'frater Petrus Cathanii, cui ego et vos omnes obediamus'. 3 Et inclinans se protinus coram ipso, 'obedientiam er reverentiam' promisit eidem».

come in realtà il ritiro ad una vita di preghiera in monastero non sia per Ratzinger una *causa* tecnica della rinuncia, come lo fu per Celestino V, ma piuttosto una conseguenza della rinuncia stessa che, anzi, apre ad un nuovo significato e ad una posizione inedita all'interno della Chiesa cattolica del papa dimissionario.

Ed è proprio questo proposito di profonda umiltà che, inserito in una *declaratio* ufficiale, viene ad assumere un valore di sostanziale impegno nel servizio orante alla Chiesa attraverso la vita contemplativa, consueto nella tradizione ascetica e monastica ma inedito per un papa dopo l'accettazione dell'ufficio, che rende la rinuncia di Benedetto XVI una '*rinuncia mistica*', un *unicum* nella storia, non dal punto di vista giuridico-canonistico, ovviamente, ma per il particolare e personalissimo connotato che la personalità di Joseph Ratzinger ha voluto attribuire a tale gesto. La novità sta proprio in questo rinvio ad una dimensione trascendente e metagiuridica che ha sostenuto la scelta del papa rinunciante e che potrebbe essere letta come risposta alla lacuna teologica a sostegno del grave gesto della rinuncia lamentata a suo tempo dal cardinale Vincenzo Fagiolo.

Un'ultima considerazione storica, su cui non mi soffermo in questa sede, rinviando a studi recenti che bene approfondiscono il tema<sup>90</sup>, riguarda il dibattuto e controverso *status* da attribuire al papa che ha rinunciato. Una nota della sala stampa vaticana del 26 febbraio 2013 confermava dopo alcune incertezze che tramite il segretario personale, monsignor Georg Gänswein, Benedetto XVI avrebbe scelto di mantenere il titolo di 'papa emerito' o di 'Romano Pontefice emerito' in luogo di quello, auspicato da parte di illustri canonisti di 'vescovo emerito di Roma'<sup>91</sup> o di 'già papa' che fu utilizzato per San Pie-

---

<sup>90</sup> Si segnalano, da ultimo, gli esaustivi saggi dedicati agli aspetti teologici e canonistici della *renuntiatio* di Benedetto XVI di C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Venezia, 2015, pp. 359-398 e di G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bologna, 2015.

<sup>91</sup> È questa la posizione presa da padre G. GHIRLANDA, S.I., in un ben argomentato articolo, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, in *La Civiltà Cattolica*, 2013, I, pp. 445-462, in cui il canonista motiva la scelta sulla base

tro del Morrone «già papa Celestino V»<sup>92</sup>. Inoltre ci si sarebbe potuti rivolgere ancora a Joseph Ratzinger con l'appellativo di 'Sua Santità', mentre l'abito proprio del papa dimissionario sarebbe stato costituito dalla semplice veste talare bianca, senza fascia e pellegrina e senza le scarpe rosse, simbolo del martirio. Inoltre non avrebbe più portato l'*anulus Piscatorius* e il sigillo papale sarebbe stato distrutto.

Di per sé effettivamente, le scelte formulate, in assenza di precedenti documentati in tal senso e alla luce delle scarse disposizioni che il diritto canonico offre su questi aspetti, pongono degli interrogativi. Gli unici precedenti di cui le fonti testimoniano le scelte successive alla rinuncia sono quelli di Celestino V e dell'antipapa Felice V. Per quanto riguarda Pietro da Morrone la sua scelta di riprendere a condurre la vita eremitica lo portò sicuramente ad abbandonare ogni segno esteriore della propria dignità pontificia: le cronache narrano che dopo la lettura della propria *declaratio* di rinuncia, che ebbe – a differenza di quella di Benedetto XVI – effetto immediato, egli discese dal trono e depose in terra la tiara, spogliandosi poi, tra lo stupore dei cardinali, di ogni altra insegna pontifica-

---

della perdita della *potestas* primaziale acquisita al momento dell'accettazione: «È evidente che il Papa che si è dimesso non è più Papa, quindi non ha più alcuna potestà nella Chiesa e non può intromettersi in alcun affare di governo. Ci si può chiedere che titolo conserverà Benedetto XVI. Pensiamo che gli dovrebbe essere attribuito il titolo di Vescovo emerito di Roma, come ogni altro Vescovo diocesano che cessa» (*ivi*, p. 448). Ghirlanda tuttavia specifica: «L'esserci soffermati abbastanza a lungo sulla questione della relazione tra l'accettazione della legittima elezione e la consacrazione episcopale, quindi dell'origine della potestà del Romano Pontefice, è stato necessario proprio per comprendere più a fondo che colui che cessa dal ministero pontificio non a causa di morte, pur evidentemente rimanendo Vescovo, non è più Papa, in quanto perde tutta la potestà primaziale, perché essa non gli era venuta dalla consacrazione episcopale, ma direttamente da Cristo tramite l'accettazione della legittima elezione» (*ivi*, p. 462).

<sup>92</sup> In questo senso si esprimeva C. FANTAPPIÈ nell'intervista resa ad Umberto Folena, *Quando Pietro depose le chiavi*, in *Avenire*, 21 febbraio 2013, p. 4, a pochi giorni dalla *declaratio* di Benedetto XVI. Si veda anche, in merito al titolo da attribuire al papa rinunciante, Id., *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e Storia. Rivista dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa*, 2014, pp. 91 ss.; Id., *Ecclesiologia e canonistica*, cit., pp. 379-387.

le: dal manto rosso, all'anello e alle altre vesti sacre, compresa l'alba. Pietro da Morrone si recò quindi nella propria cella dove rivestì l'abito grigio della sua congregazione e, ritornato solo, finalmente di nuovo semplice monaco, nell'aula del concistoro, si sedette sull'ultimo gradino del trono papale, ad indicare la definitività della propria rinuncia; l'unica richiesta che avanzò e che gli fu peraltro respinta dal cardinale Matteo Rosso Orsini fu quella di poter continuare a celebrare la messa con i paramenti pontificali<sup>93</sup>. Per quanto riguarda invece Felice V occorre ricordare che proprio come 'prezzo' per la sua rinuncia egli concordò con Niccolò V la concessione del titolo di cardinale di Sabina e il primo posto nel collegio cardinalizio, oltre al vicariato apostolico per i propri territori e ad una rendita; di fatto, quindi, fu una transazione utile per pacificare la Chiesa e al contempo per soddisfare i propri interessi dinastici. Quanto al titolo attribuitogli vediamo che già le delegazioni romane che si recavano in visita a Losanna tendevano ad attribuirgli l'appellativo di *excellentissime ac clementissime domine* in luogo di quello di *beatissime pater*, a causa della sua contestata legittimità di successore di Pietro. L'ipotesi di un'automatica riacquisizione del titolo cardinalizio da parte del papa che ha rinunciato parrebbe quindi da escludere, in quanto decaduto al momento dell'accettazione dell'elezione a papa, anche se nulla osta a che possa eventualmente essere rinominato cardinale dal nuovo Romano Pontefice regnante<sup>94</sup>.

In assenza di precedenti, quindi, le disposizioni emanate da Benedetto XVI in occasione della propria rinuncia sono le uniche ad oggi ad avere un valore canonicamente rilevante, se pure questioni di opportunità possono rendere plausibile un dibattito sulle ricadute teologiche e giuridiche del mantenimento di alcuni segni e titoli che rievocano la perdita giurisdizione papale.

E qui veniamo al punto più delicato del dibattito esegetico: una delle proposte avanzate fin dall'indomani della rinun-

---

<sup>93</sup> Per le fonti mi permetto di rinviare a V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta*, cit., pp. 160-161 e note.

<sup>94</sup> In tal senso C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, cit., p. 379.

cia fu di sostituire il titolo attualmente attribuito a Benedetto XVI, «Papa emerito o Romano Pontefice emerito», con quello di «Vescovo emerito di Roma»<sup>95</sup>; in questa considerazione mi pare si celi, tuttavia, un'insidia filologica e teologica che potrebbe causare qualche grave fraintendimento. Appare infatti evidente che nell'unica persona fisica del papa confluiscono sia il ruolo primaziale di «capo della Chiesa» sia quello, successivo cronologicamente, di «Vescovo di Roma». Ma l'espressione «Vescovo di Roma» non è altro che l'equivalente latino di «Romanus Pontifex». Ritenerne l'espressione «Vescovo [emerito] di Roma» alternativa a «Romano Pontefice [emerito]» («Romanus Pontifex [emeritus]») induce a concludere di poter disgiungere le due funzioni coesenziali e cofondative del ministero petrino: l'essere Vescovo di Roma, successore di Pietro e l'essere Vicario di Cristo, Sommo e Romano Pontefice e quindi primate della Chiesa universale<sup>96</sup>. I due uffici non possono in alcun modo ritenersi disgiunti nella tradizione ecclesiologica e giuridica della Chiesa cattolica che giunge fino alla costituzione dogmatica *Lumen Gentium* (nn. 22b e 25c) del concilio ecumenico Vaticano II e al CIC del 1983: la *plena suprema, immediata et universalis potestas* del Romano Pontefice, successore di Pietro, è da questi liberamente esercitata come Vescovo di Roma, capo del collegio episcopale, sulla Chiesa universale e particolare<sup>97</sup> proprio in forza del suo *munus* di *Vicarius Christi* e del suo essere pastore in terra della Chiesa universale<sup>98</sup>. Nel momento in cui, con un atto di libe-

<sup>95</sup> Cfr. G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio*, cit., p. 448.

<sup>96</sup> Peraltro è proprio G. GHIRLANDA a scrivere dopo quindici giorni dal precedente, un puntuale e stringente articolo sulla natura teologica e giuridica del *munus* papale. Cfr. Id., *Il ministero petrino*, in *La Civiltà Cattolica*, 2013, I, pp. 549-563.

<sup>97</sup> CIC 1983, canone 331 § 1.

<sup>98</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium*, 21 novembre 1964, n. 22b: «Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles. Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet». Analogamente il canone 331 del CIC 1983: «Ecclesiae Romanae

ra volontà, il papa esercita in forma *negativa* la propria *potestas* rinunciando al *munus* e all'*officium*, tale *potestas* viene a cessare definitivamente, ed egli, di conseguenza, dal momento in cui la rinuncia ha effetto, non è più papa. Quindi, sia che si accetti o meno l'opportunità dell'attribuzione del titolo di 'emerito' in relazione al papa – e, come ripeto, non intendo entrare nel merito del dibattito in questa sede – di certo non si potrà ritenere l'espressione «Vescovo emerito di Roma» un'alternativa sostanziale a «Romano Pontefice emerito», in quanto non possono essere scisse la funzione primaziale da quella di Vescovo di Roma.

### 7. Per una riflessione conclusiva

Dopo questa digressione storico-filologica relativa alla tradizione canonistica sulle cause e forme della rinuncia e in particolare sul significato dell'avverbio *rite*, possiamo ora ritornare sul testo del canone 332 § 2 CIC 1983, per tentare alcune brevi conclusioni.

Anzitutto credo che, in prima e generale battuta, non si possa non osservare che la dimensione della continuità nella tradizione storica e canonistica – quindi nei *mores*, nel *ritus* e nell'*observantia* – sia stata e continui ad essere fondamentale nel pensare ad una eventuale ridefinizione della disciplina della rinuncia al papato.

Per quanto concerne il profilo delle cause di rinuncia, come si è visto, la prima e costante motivazione considerata dalla dottrina – da Ugucione in poi – come legittimante la rinuncia al papato è stata la determinazione in coscienza da parte del Romano Pontefice di perseguire il maggior bene della Chiesa abbandonando il ministero piuttosto che conservandolo. For-

---

Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet».

se, si potrebbe dire, il *bonum Ecclesiae* è la causa prima, la *causa finalis* dei teologi e dei giuristi medievali, e corrisponde quindi a quell'espressione di assoluta libertà – «libere fiat» – che già Bonifacio VIII, recependo la 'costituzione' di Celestino V nel *Liber Sextus* (*Quoniam aliqui curiosi*, VI.1.7.1) aveva reso definitiva e che è poi stata accolta nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 e confermata nel 1983. Tuttavia, anche in questo ambito, non mi pare sia da tralasciare del tutto il dato storico che ha finora annoverato, tra le cause addotte per il grave passo, la carenza di qualità intellettive, la debolezza fisica, la vecchiaia, o il desiderio di ritornare a condurre una vita monastica ritirandosi dalle occupazioni del mondo. Certo, giustamente la previsione normativa non elenca tali motivazioni, in quanto in futuro altre potrebbero essere le considerazioni che, a seguito dell'interrogazione della propria coscienza, potrebbero indurre il Romano Pontefice a legittimare la propria rinuncia per preservare il bene della Chiesa; tuttavia il patrimonio sapienziale della tradizione e della consuetudine, in ogni ambito del diritto e soprattutto nel diritto canonico, è bene che non sia obliato e forse una previsione esemplificativa – non tassativa – delle cause storiche di rinuncia in un eventuale progetto di riforma potrebbe essere utile.

D'altro canto, invece, ben più determinante mi pare la lacuna sull'aspetto della forma con cui la rinuncia debba essere manifestata. Il canone 332 § 2 indica solo, come si è detto, che per la rinuncia del Romano Pontefice non sia richiesta *ad validitatem* alcuna accettazione dell'atto. D'altro canto, però, la apposizione della clausola «rite manifestetur» non può essere, a mio modesto avviso, liquidata in una semplice e anomica 'debita' manifestazione della volontà del papa di rinunciare. Sulla scorta della tradizione dell'avverbio *rite* a me pare che sarebbe assai opportuno, invece, indicare nel dettato normativo una forma di manifestazione della volontà di rinuncia che dia conto della libera volontà del Romano Pontefice nel compiere la rinuncia e dell'aver interrogato la propria coscienza riguardo alle ragioni che attengono al bene della Chiesa. L'atto della rinuncia rimarrebbe – evidentemente – non recettizio,

ma la forma della rinuncia sarebbe perfezionata in favore della conoscibilità dell'atto stesso alla Chiesa tutta<sup>99</sup>.

Del resto anche la pubblicità della rinuncia parrebbe requisito essenziale da introdurre in una riforma del testo normativo, in conformità con la tradizione delle rinunce papali – dal Medioevo ad oggi – che hanno sempre previsto una dichiarazione pubblica del papa rinunciante, di fronte al collegio cardinalizio o, in alcuni periodi, ad un concilio. La rinuncia ad altro ufficio ecclesiastico, del resto, richiede di essere resa pubblicamente, per iscritto o oralmente, alla presenza di almeno due testimoni, secondo il dettato del canone 189 CIC 1983<sup>100</sup>. Mi parrebbe quindi che sia per conformità al tale disciplina generale, sia per quel legame che l'avverbio *rite* stabilisce con il *mos* e con la *iustitia*, sia per la tradizione che le poche ma significative rinunce papali ci hanno consegnato nella storia, sia auspicabile una riforma delle modalità con cui la libera volontà di rinuncia del papa sia resa conoscibile e manifestata pubblicamente alla Chiesa, pur salvaguardando la libertà del Romano Pontefice di scegliere la forma più idonea e opportuna a tale manifestazione. Un valido esempio è suggerito dal recente progetto curato dal gruppo di canonisti facenti capo all'Università di Bologna<sup>101</sup>, che oltre a preservare tale suprema potestà di diritto divino del papa, richiama la redazione di uno scritto che attesti la volontà del Romano Pontefice di rinunciare e la pubblica manifestazione in un concisto-

---

<sup>99</sup> Si veda sul punto M. GANARIN, *Sulla natura*, cit., p. 140 ss., in cui l'autore sostiene però che il legislatore con l'avverbio *rite* avrebbe previsto non una forma di esternazione della volontà di rinunciare, ma un requisito di idoneità di tale forma (*ivi*, p. 140 ss.) che ne assicurerebbe la sua natura recettizia, da intendersi non come conoscenza effettiva ma come conoscibilità potenziale dell'atto di rinuncia da parte del popolo di Dio.

<sup>100</sup> CIC 1983, canone 189 § 1: «Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus».

<sup>101</sup> Cfr. il progetto di legge *Sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio*, consultabile all'indirizzo [www.progettocanonicosederomana.com](http://www.progettocanonicosederomana.com): «La manifestazione della rinuncia deve essere preferibilmente redatta per iscritto e ordinariamente presentata in un concistoro del Collegio dei cardinali o in altra maniera tramite la quale essa sia conoscibile pubblicamente» (art. 1 § 3).

ro di tale intendimento, entrambi elementi che sono stati presenti nella tradizione storico-canonistica nei due casi più 'lineari' di rinuncia volontaria al ministero petrino, Celestino V e Benedetto XVI, così lontani nel tempo e nei contesti ecclesiali, ma così tanto riavvicinati nella comune consegna dei loro protagonisti al fluire della storia.

**VALERIO GIGLIOTTI, Il canone 332 § 2 del CIC: note storiche e filologiche sulla disciplina della rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice**

A distanza di circa dieci anni dall'ultima rinuncia papale della storia, compiuta da papa Benedetto XVI, sembra ormai necessaria una riflessione sulla vigente disciplina normativa dell'istituto della *renuntiatio* del Romano Pontefice. Il saggio si propone di ripercorrere brevemente, in prospettiva storica e filologica, alcuni 'nodi' fondamentali che hanno occupato teologi e canonisti – dal medioevo ad oggi – in relazione a questo evento eccezionale nella storia della Chiesa. In particolare vengono esaminati i due temi della *causa* legittima e della *forma* della rinuncia papale, al fine di trarre dalla riflessione storica alcune suggestioni per il dibattito contemporaneo.

**Parole chiave:** storia del diritto canonico, filologia, storia della Chiesa, rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice.

**VALERIO GIGLIOTTI, Canon 332 § 2 of the CIC: historical and philological notes on the discipline of the resignation of the office of Roman Pontiff**

About ten years after the last papal resignation of history, made by Pope Benedict XVI, it now seems necessary to reflect on the current legislative framework of the institution of *renuntiatio* of the Roman Pontiff. The essay aims to briefly retrace, from an historical and philological perspective, some of the fundamental '*cruces*' that have occupied theologians and canonists – from the Middle Ages to today – in relation to this exceptional event in the history of the Church. In particular, the two themes of the legitimate cause and of the form of papal renunciation are examined, in order to draw from historical reflection some suggestions for contemporary debate.

**Key words:** History of Canon Law, Philology, History of the Church, Papal Resignation.

NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 3 2022

Giuseppe DE VERGOTTINI, Professore emerito di Diritto costituzionale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Paolo BIAVATI, Professore ordinario di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Jorge OTADUY GUERÍN, Profesor ordinario de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Navarra

Laura PALAZZANI, Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma e componente del Comitato internazionale di Bioetica dell'Unesco

Michele SESTA, Professore ordinario di Diritto civile, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Valerio GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

Elena LÓPEZ BARBA, Profesora titular de Derecho civil, Universidad de Huelva

Stefano BARBATI, Ricercatore di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università di Torino

Edmund J. MAZZA, Full Professor of History, Azusa Pacific University

Claudio GENTILE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

Giovanni PARISE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Ilaria SAMORÈ, Dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 3 2022

**Miscellanea**

*Laura Palazzani*, Technological humanism: a philosophical framework for education..... 559

*Valerio Gigliotti*, Il canone 332 § 2 del CIC: note storiche e filologiche sulla disciplina della rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice ..... 577

*Elena López Barba*, I contratti stipulati da persone con disabilità nella nuova redazione del *Código Civil* spagnolo..... 631

*Stefano Barbati*, Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota ..... 673

*Edmund Mazza*, What Ratzinger Renounced and What is Irrevocable in Pope Emeritus ..... 721

*Ilaria Samorè*, Un'attrazione sentimentale: riflessioni sull'incontro del cristianesimo con l'ellenismo tra Benedetto XVI e Francesco. Un pellegrinaggio alle sorgenti della cristianità..... 753

***Giuseppe Dalla Torre, Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile. Presentazione del volume a cura di Geraldina Boni, Edizioni Studium, Roma, 2021, pp. 1-568 (Bologna, 29 marzo 2022)***

*Paolo Biavati*, La laicità nel prisma degli 'Scritti su Avvenire' di Giuseppe Dalla Torre..... 817

*Giuseppe de Vergottini*, La rilevanza dei valori costituzionali ..... 825

*Jorge Otaduy Guerín*, Repensar la presencia del fenómeno religioso en la vida social..... 829

*Michele Sesta*, La bellezza della famiglia fondata sul matrimonio nel pensiero di Giuseppe Dalla Torre..... 835

***Recensioni*** ..... 843

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it).

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.